

# **Parco Adda Nord**

piano territoriale di coordinamento

**PTC\_PAN**

**NP // normativa di piano**

## indice

<b>titolo 1.</b>	<b>disposizioni generali .....</b>	<b>6</b>
art.1	ambito di applicazione e di efficacia del piano	6
art.2	finalità	7
art.3	finalità complementari	7
art.4	principi e obiettivi di piano	7
art.5	carattere delle norme di piano	8
art.6	efficacia e durata del piano	8
art.7	attuazione del piano	8
art.8	strumenti gestionali e progettuali	9
art.9	garanzie	9
art.10	autorizzazioni, pareri e denunce	10
art.11	acquisizione di nuove aree e convenzioni	10
<b>titolo 2.</b>	<b>piani di settore e regolamenti.....</b>	<b>11</b>
art.12	disciplina	11
art.13	procedure	11
<b>titolo 3.</b>	<b>vincoli, tutele e salvaguardie prevalenti sul PTC .....</b>	<b>11</b>
art.14	generalità	11
art.15	mappatura e disciplina	12
<b>titolo 4.</b>	<b>indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale per il territorio esterno al parco .....</b>	<b>12</b>
art.16	finalità	12
art.17	indirizzi generali	13
art.18	criteri di pianificazione	14
art.19	recepimento degli indirizzi e dei criteri	15
<b>titolo 5.</b>	<b>rapporto del PTC con il quadro dispositivo di carattere territoriale e settoriale .....</b>	<b>15</b>
art.20	rapporto con il quadro dispositivo regionale e con la pianificazione di scala regionale e d'area vasta	15
art.21	rapporto con la strumentazione urbanistica comunale	16
art.22	regole di maggior tutela	17

<b>titolo 6.</b>	<b>criteri per la mitigazione, la compensazione e la contestualizzazione .....</b>	<b>17</b>
art.23	generalità	17
art.24	misure e ruolo dell'Ente Parco	18
art.25	contestualizzazione delle infrastrutture lineari	19
<b>titolo 7.</b>	<b>la componente paesaggistica .....</b>	<b>20</b>
art.26	effetti di piano paesistico del PTC	20
art.27	aree assoggettate a tutela paesaggistica	21
art.28	beni paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004	21
art.29	ambiti di paesaggio	21
art.30	componenti di rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale	22
art.31	componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale	23
art.32	componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico sociale	24
art.33	componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo	25
art.34	'paesaggi minimi'	25
<b>titolo 8.</b>	<b>articolazione del territorio del Parco .....</b>	<b>26</b>
art.35	perimetri e azionamento	26
art.36	nuclei storici	27
art.37	ville e parchi di valore paesistico-ambientale	27
art.38	siti di Rete Natura 2000	28
art. 38 bis	ZSC IT2030005 Palude di Brivio	29
art.39	'area leonardesca'	31
art.40	zone di iniziativa comunale orientata	32
art.41	zone agricole	35
art.42	zone di interesse naturalistico e paesistico	40
art.43	edifici e complessi rurali	43
art.44	zone attrezzate per la fruizione	44
art.45	zone di compatibilizzazione	46
art.46	ambiti da riqualificare	47
art.47	ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale	50
art.48	i 'limes' del parco	51
<b>titolo 9.</b>	<b>Parco Naturale dell'Adda Nord .....</b>	<b>53</b>
art.49	individuazione e finalità del parco naturale	53
art.50	articolazione del territorio a parco naturale	54

PTC_PAN	normativa di piano	
art.51	efficacia dei contenuti paesistici e urbanistici	54
art.52	regolamento del parco naturale	54
art.53	disposizioni e divieti transitori	55
<b>titolo 10.</b>	<b>Rete Ecologica del Parco (PAN_RE)</b>	<b>55</b>
art.54	generalità	55
art.55	identificazione	55
art.56	obiettivi di conservazione e riqualificazione	56
<b>titolo 11.</b>	<b>rete della mobilità dolce e della fruizione</b>	<b>57</b>
art.57	itinerari della mobilità ciclopedonale	57
art.58	strutture per la valorizzazione e conoscenza delle peculiarità del Parco	58
<b>titolo 12.</b>	<b>Rete Verde del Parco (PAN_RV)</b>	<b>59</b>
art.59	generalità	59
art.60	identificazione	60
art.61	disciplina generale	60
art.62	obiettivi di conservazione e riqualificazione	61
<b>titolo 13.</b>	<b>temi e ambiti di progettualità integrata</b>	<b>62</b>
art.63	premesse, obiettivi e ruolo dell'Ente Parco	62
art.64	'luoghi sensibili'	63
art.65	'Adda parkway'	64
art.66	il 'margine forestato' del Parco	65
art.67	ambiti della rigenerazione	66
art.68	itinerari della mobilità dolce	68
art.69	servizi ecosistemici e ambientali	69
<b>titolo 14.</b>	<b>norme settoriali</b>	<b>70</b>
art.70	tutela geomorfologica	70
art.71	tutela idrologica e idrogeologica	71
art.72	zone umide	77
art.73	discariche	79
art.74	cave	79
art.75	attività agricola e agrituristica	80
art.76	aree boscate e complessi vegetazionali	83
art.77	arboricoltura da legno a ciclo lungo e a rapido accrescimento	87
art.78	prevenzione degli incendi	88
art.79	caccia, pesca e tutela del patrimonio floristico e faunistico	89
art.80	attività ricreative, sociali, culturali, sportive e turistiche	93
art.81	viabilità locale e accessibilità	96

PTC_PAN		normativa di piano
art.82	infrastrutture per la mobilità di carattere sovralocale	101
art.83	reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali	102

## **titolo 15. modifiche del piano ..... 104**

art.84	premesse	104
art.85	tipologie di modifiche	105
art.86	approvazione di modifiche del piano con modalità semplificate	105
art.87	informazione e partecipazione	106

### **allegati della normativa di piano:**

NP01\_ ambiti di paesaggio: caratterizzazione, obiettivi e indirizzi di tutela

NP02\_ Lista delle piante arboree e arbustive autoctone

NP03\_ Ambiti soggetti alle prescrizioni di cui alla Valutazione di Incidenza approvata con d.d.s. 7660 del 20/05/2024

## **GLOSSARIO**

### **degli acronimi utilizzati**

PAN_RE	Rete Ecologica del Parco Regionale Adda Nord
PAN_RV	Rete Verde del Parco Regionale Adda Nord
PGT	Piano di Governo del Territorio (LR 12/2005)
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (LR 21/2005)
PTM	Piano Territoriale Metropolitano
PTR	Piano Territoriale Regionale (LR 12/2005)
RER	Rete Ecologica Regionale
DP	Documento di Piano

## titolo 1. disposizioni generali

---

### art.1 ambito di applicazione e di efficacia del piano

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord (di seguito denominato anche PTC o piano) costituisce lo strumento di gestione e di governo delle aree ricomprese entro il perimetro del parco, individuato con apposito segno grafico entro la tavola **TP03\_articolazione del territorio**, e del territorio dei Comuni ricompresi in parte nel parco.
2. Il PTC costituisce, ai sensi della normativa regionale vigente, anche piano del Parco Naturale Adda Nord, la cui individuazione è operata con apposito segno grafico entro la tavola **TP03\_articolazione del territorio** e nelle presenti NTA al Titolo 9 – Parco Naturale dell'Adda Nord.
3. Il PTC ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e si configura quale atto paesaggistico di maggiore definizione del Piano Paesaggistico Regionale, del quale recepisce i contenuti ai sensi dell'art. 33 delle NTA del PPR.
4. Per le aree ricomprese nel Parco Naturale Adda Nord il piano assume effetti di piano territoriale regionale nonché valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi degli artt. 17 e 19 bis della l.r. 86/1983 e dell'art. 25 della L.394/1991 'Legge quadro sulle aree protette'.
5. Il piano, coerentemente al comma 2 dell'art.17 della LR 86/1983, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati dal parco per i temi di tutela naturalistica e ambientale. In esso sono enunciati gli indirizzi, per i suddetti temi, in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.
6. Le previsioni di carattere urbanistico del piano sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

## **art.2            finalità**

1. Il PTC sviluppa:
  - > finalità e contenuti stabiliti dalla legislazione vigente
  - > finalità e contenuti non esclusi dalla legislazione vigente
2. Il PTC, in generale, persegue le finalità di tutela e qualificazione delle aree a parco per come definite dalla legge istitutiva e dal quadro normativo regionale e nazionale.
3. In particolare, il PTC, congruentemente alla LR 86/1983, concorre a perseguire l'equilibrio ecologico del parco, fluviale e di cintura metropolitana, attraverso la tutela degli ambienti rivieraschi, delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, con particolare riguardo alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del fiume la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione e al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.
4. Il piano interessa il territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità del Parco per la parte di territorio interna al perimetro del Parco, e a tale parte di territorio si riferiscono i suoi contenuti.

## **art.3            finalità complementari**

Il piano, in relazione agli obiettivi programmatici generali dell'Ente Parco, è funzionale a definire e sviluppare, per quanto nel proprio spazio di azione, obiettivi e strategie territoriali in grado di riscontrare, sostenere e attuare le progettualità delle parti sociali e istituzionali che concorrano alla qualificazione paesistico-ambientale ed ecosistemica del contesto territoriale entro cui è localizzata l'area a parco, in coerenza con la programmazione di scala comunitaria, nazionale e regionale.

## **art.4            principi e obiettivi di piano**

1. Il piano assume principi e obiettivi di qualificazione paesistico-ambientale ed ecosistemica definiti dai livelli istituzionali sovraordinati, e ne declina gli orientamenti in ragione delle specificità sociali, ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali e insediative del territorio del parco.

2. Gli obiettivi del piano sono definiti entro il DP e sono articolati, specificati e territorializzati entro gli altri atti di piano.
3. Le modalità di attuazione degli obiettivi di piano sono definite dall'art'8 delle presenti norme.

## **art.5      carattere delle norme di piano**

1. Nell'articolato del presente documento sono compresenti:
  - a) norme orientative: sono funzionali a indirizzare l'attuazione del piano in coerenza con gli obiettivi definiti; costituiscono il riferimento per la valutazione di compatibilità e concorrenza di tale progettualità in relazione agli indirizzi e ai criteri di piano.
  - b) norme di cogenza: sono funzionali a definire specifiche modalità d'uso del suolo e sono direttamente operanti e vincolanti. In tale classificazione ricadono anche le norme che definiscono il contenuto "autoritativo" del piano e sono quindi relative unicamente agli aspetti aventi efficacia prevalente e prescrittiva che può assumere il piano in ragione del quadro normativo sovraordinato.

## **art.6      efficacia e durata del piano**

1. Il piano acquista efficacia a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di approvazione del piano stesso.
2. Da tale data sono immediatamente prevalenti, sulla disciplina urbanistica e paesaggistica di altri piani o programmi, i contenuti di piano aventi efficacia prevalente e prescrittiva.
3. Le determinazioni del piano hanno durata a tempo indeterminato.

## **art.7      attuazione del piano**

1. L'Ente Parco persegue l'attuazione delle previsioni di PTC con ogni propria azione e iniziativa attribuita alla sua competenza da disposizioni di legge e dalle presenti norme, ivi comprese le valutazioni di compatibilità sugli atti propri e degli altri enti territoriali aventi rilevanza sugli obiettivi, le finalità e le norme del piano, le autorizzazioni, le concessioni d'uso e le convenzioni.
2. Il piano si attua mediante tutti gli strumenti, atti, procedure e provvedimenti idonei a realizzarne obiettivi e finalità come definiti dalle presenti norme ed entro il DP.



3. In particolare, sono precipui strumenti e provvedimenti di attuazione del piano:
  - a) i piani di settore e i regolamenti di cui all'art. 20 della LR 86/83
  - b) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso
  - c) gli interventi esecutivi deliberati dall'Ente Parco
  - d) le convenzioni con l'Ente Parco
4. Qualora l'approvazione di tali strumenti, atti, procedure e provvedimenti sia connessa a modifiche al piano, si osservano le procedure previste dalla l.r. 86/1983.
5. Il PTC è attuato, oltre che dall'Ente Parco, dagli altri enti pubblici e territoriali cointeressati, con propri atti e progetti, nonché da soggetti privati, singoli o associati, e da soggetti economici di diritto privato.
6. L'Ente Parco promuove la concessione di incentivi e contributi, nei limiti delle possibilità, a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.
7. L'Ente Parco, nell'attuazione del PTC, ispira la propria attività, al principio della concertazione.

## **art.8 strumenti gestionali e progettuali**

Ai fini di qualificarne l'azione gestionale e progettuale, l'Ente Parco può sviluppare e deliberare, nei contenuti e modalità consentite dalle presenti NTA e dal quadro normativo vigente, regolamenti d'uso, programmi delle attività e progetti di intervento funzionali a indirizzare, orientare e definire iniziative e interventi funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, conservazione della biodiversità e del paesaggio, tutela attiva e valorizzazione dell'area a parco, delle strutture e infrastrutture in essa presenti e delle sue modalità di fruizione.

## **art.9 garanzie**

L'Ente Parco, qualora sia soggetto parte in causa in opere, interventi e attività disciplinate da convenzione, autorizzazione e/o concessione può disporre ai soggetti co-interessati la presentazione di idonee garanzie economico-finanziarie in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente Parco.

## **art.10 autorizzazioni, pareri e denunce**

1. L'intero territorio del parco è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142, lett. f) del D.lgs 42/2004 e alla relativa autorizzazione paesaggistica o preventiva comunicazione all'Ente Parco, per le fattispecie previste dalla legge.
2. Il Parco esercita le funzioni autorizzative attribuitegli dal titolo V della legge urbanistica regionale.
3. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente Parco, previste dalla vigente legislazione, nonché dalle norme del presente piano sono emesse entro i limiti temporali definiti da leggi e provvedimenti, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela paesistica e ambientale.
4. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'Ente Parco, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.
5. Gli interventi ammissibili dalle presenti NTA, non ricadenti in zona di Iniziativa Comunale, dovranno tenere conto delle prescrizioni specifiche della fattibilità geologica desunte dalle componenti geologiche a supporto dei P.G.T. dei singoli Comuni.

## **art.11 acquisizione di nuove aree e convenzioni**

1. Coerentemente all'art. 5 della LR 86/1983, l'Ente Parco può acquisire, aree di cui se ne prevede l'uso pubblico, determinate da progetti perseguenti gli obiettivi del presente PTC.
2. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. L'Ente Parco, nel perseguimento degli obiettivi del PTC, assume come preferibile all'esproprio le forme di partenariato pubblico-privato e promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione degli aspetti paesaggistici, dell'ambiente e della

vegetazione, in conformità alle norme del presente piano o degli strumenti o provvedimenti attuativi.

## titolo 2. piani di settore e regolamenti

---

### art.12 **disciplina**

1. Il PTC, coerentemente all'art.20 della LR 86/1983, può prevedere la formazione di:
  - a) regolamenti, funzionali a disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinare la localizzazione e graduazione dei divieti
  - b) piani di settore, funzionali a specificare per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del PTC
2. I piani di settore e i regolamenti non possono introdurre contenuti prescrittivi differenti da quelli del PTC e con questi incoerenti.
3. Dalla data di approvazione del presente PTC i piani di settore già precedentemente vigenti rappresentano, fino al loro aggiornamento e se non in contrasto con le previsioni del PTC, elementi di riferimento del piano, e quindi di analogo riferimento per l'azione progettuale degli altri soggetti sociali e istituzionali e per le attività istruttorie e di controllo in capo all'Ente Parco.

### art.13 **procedure**

Le procedure di approvazione di regolamenti e piani di settore sono disciplinate dalla normativa regionale.

## titolo 3. vincoli, tutele e salvaguardie prevalenti sul PTC

---

### art.14 **generalità**

Il PTC assume e fa propri i vincoli, le tutele e le salvaguardie derivanti da piani, atti e provvedimenti sovraordinati o concorrenti al PTC.

## **art.15 mappatura e disciplina**

1. In apposita cartografia **TP01\_ vincoli, tutele e salvaguardie prevalenti sul PTC** il piano identifica gli ambiti areali o puntuali di cui all'art. 14.
2. Per tali ambiti vige la disciplina tutela, di uso e/o trasformazione di cui al relativo piano, atto o provvedimento.
3. Laddove vi fossero sovrapposizioni tra la normativa di PTC e la disciplina di tali ambiti, è da osservarsi la disposizione maggiormente cautelativa per il perseguimento dei preminenti obiettivi di tutela dai valori paesistico-ambientali ed ecosistemici del PTC.

## **titolo 4. indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale per il territorio esterno al parco**

---

### **art.16 finalità**

1. Il PTC, coerentemente all'art. 17, comma 2, della LR 86/1983, definisce gli indirizzi di cui agli articoli seguenti per le aree esterne al parco e ricadenti nei Comuni interessati al parco stesso, al fine di affrontare i problemi e i temi di tutela naturalistica e ambientale.
2. I Comuni il cui territorio è compreso in parte nel parco, in sede di formulazione della strumentazione di governo urbanistico ed edilizio e di atti di programmazione su tematiche urbane e territoriali, fanno riferimento, per le aree esterne al parco:
  - a) ai contenuti di carattere paesistico-ambientale espressi dai piani territoriali di scala metropolitana, provinciale e regionale
  - b) agli obiettivi, indirizzi e criteri definiti dal presente piano
  - c) alle disposizioni specifiche dei siti di Rete Natura 2000 per le aree ricadenti nelle fasce fino a 2000 m dai perimetri dei siti
  - d) alle normative relative alle reti ecologiche a qualsiasi scala
  - e) al Piano di Indirizzo Forestale approvato con D.G.R. XI/5874 del 24 gennaio 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
  - f) ai contenuti di cui all'art.48 "i limes del parco"
3. I Comuni di cui al comma precedente sono tenuti ad osservare, in particolare, il contenuto delle disposizioni di cui al presente titolo, finalizzate alla progressiva armonizzazione della pianificazione dell'intero territorio comunale con quella delle aree incluse nel perimetro del parco,

allo scopo di dotare l'intero territorio comunale di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale e ambiti di notevole interesse naturalistico.

## art.17 indirizzi generali

1. Fatto salvo il quadro dispositivo e pianificatorio di scala regionale, provinciale e metropolitana, la strumentazione urbanistica dei Comuni:
  - a) assicura una omogeneità di governo delle trasformazioni territoriali tra le aree esterne e quelle interne al parco, al fine di perseguire la più adeguata e coerente valorizzazione delle aree a parco entro il più ampio contesto territoriale
  - b) nella definizione della rete ecologica comunale e della rete verde comunale, deve assicurarne la connessione con le aree interne al perimetro del parco e tra questo e gli ambiti di tutela paesistico-ambientale individuati nell'ambito geografico di riferimento da parte della strumentazione programmatica e pianificatoria di scala comunale, provinciale, metropolitana e regionale
  - c) individua, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, gli itinerari di mobilità 'dolce' ciclo-pedonale preposti alla connessione tra l'area a parco, i contesti urbani a questo esterni e gli itinerari di rilievo regionale
  - d) assume e specifica, seppur in forma di indirizzo, la progettualità di cui al Titolo 13.
2. In particolare, per le aree appartenenti alla rete ecologica comunale, la strumentazione urbanistica dei Comuni assume e specifica i seguenti indirizzi:
  - a) nelle aree abbandonate e/o degradate si favoriscano le riconversioni a verde della superficie compromessa, con esclusione di usi che possano aumentare le cesure della connettività ecosistemica
  - b) nelle aree eventualmente preposte a nuovi sviluppi urbanizzativi e infrastrutturali è necessario favorire la continuità delle aree agricole circostanti, qualora preesistenti, garantire idonei spazi a verde di connessione ambientale, sviluppare azioni mirate a potenziare la rete ecologica minuta (siepi e macchie boscate), prevedere la formazione di fasce vegetali di mitigazione visiva e ambientale e salvaguardare i 'paesaggi minimi' di cui all'art.34. Per la scelta delle essenze arboree si fa riferimento all'allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone.

3. In particolare, per le aree agricole allo stato di fatto e di diritto, la strumentazione urbanistica dei Comuni assume e specifica i seguenti indirizzi:
- a) Contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio e tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale
  - b) individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici
  - c) individuare i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento
  - d) verificare la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia all'assetto morfologico delle aree sia alle tipologie di funzioni insediabili
  - e) esercitare la tutela dei corsi d'acqua e della rete irrigua
  - f) salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi

## art.18 **criteri di pianificazione**

1. I Comuni di cui all'art. 1, nella formulazione della strumentazione urbanistica ed edilizia, devono specificare i seguenti criteri di pianificazione:
- a) la previsione di nuovi sviluppi insediativi la cui attuazione possa essere fonte di esternalità dannose per la tutela e valorizzazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto è da collocarsi a una distanza dai confini del parco tale da scongiurare, a prescindere dalle potenziali esternalità delle specifiche attività che andranno a collocarvi, qualsiasi tipo di pregiudizio all'integrità della biodiversità e dello status di conservazione delle specie, dei valori paesistico-ambientali dell'area a parco e alla sua fruizione ludico-ricreativa.
  - b) la pianificazione urbanistica comunale identifica e sottopone a disciplina di salvaguardia e di tutela attiva, qualora non già tutelati dalla legislazione e dalla pianificazione vigente:
    - gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleovalvei, scarpate morfologiche, corsi d'acqua, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica
    - gli elementi antropici, quali i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, gli edifici isolati di particolare pregio, le

cascine, le strade soggette a pubblico transito il cui complessivo tracciato è in parte compreso all'interno del perimetro del parco.

2. I Comuni di cui all'art. 1, nella formulazione della strumentazione urbanistica ed edilizia, specificano i criteri di governo delle trasformazioni delle aree identificate come 'limes del parco' di cui all'art. 48 delle presenti norme.

## **art.19            recepimento degli indirizzi e dei criteri**

Il recepimento, da parte dei Comuni, dei contenuti di cui al presente titolo sono disciplinati dal titolo 5.

## **titolo 5.      rapporto del PTC con il quadro dispositivo di carattere territoriale e settoriale**

---

### **art.20            rapporto con il quadro dispositivo regionale e con la pianificazione di scala regionale e d'area vasta**

1. Il piano sviluppa i temi che gli sono attribuiti dal quadro dispositivo regionale e ha contenuti coerenti con gli strumenti di programmazione e pianificazione di scala regionale e d'area vasta, con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale, al Piano Paesaggistico Regionale e ai piani territoriali delle Province di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano, dei quali assume gli specifici obiettivi per i sistemi territoriali che interessano il territorio del parco, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della l.r. 12/2005
2. Il piano recepisce i progetti di opere pubbliche previsti nella vigente programmazione regionale generale o di settore, con prioritario riferimento agli interventi infrastrutturali qualificati nel P.T.R. come Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i.
3. Entro il Documento di Piano è evidenziato il rapporto tra i contenuti del PTC e le disposizioni regionali circa i contenuti che devono essere assunti e sviluppati nella pianificazione delle aree a parco.

## art.21 **rapporto con la strumentazione urbanistica comunale**

1. Le previsioni del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nei PGT e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. In caso di incongruenze, il PGT dovrà adeguarsi alle specifiche del PTC fatta eccezione:
  - a) di quelle previsioni attuative di PGT che risultino approvate e convenzionate alla data di pubblicazione sul BURL della delibera del parco n. 2 del 25/2/2022 di adozione del PTC stesso;
  - b) dei progetti di opere pubbliche già approvati e convenzionati alla data di pubblicazione sul BURL della delibera del parco n.2 del 25/2/2022 di adozione ai sensi della vigente legislazione in materia o comunque previste nella vigente programmazione regionale generale o di settore, con prioritario riferimento agli interventi infrastrutturali qualificati nel P.T.R. come Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. I Comuni apportano al proprio Piano di Governo del Territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso. Entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco.
3. Per le aree del parco valgono le norme, le disposizioni e gli indirizzi definite dal PTC.
4. La strumentazione urbanistica comunale può meglio rappresentare, d'intesa con l'Ente Parco, in fase di approvazione di PGT e/o sue varianti, i confini del parco e i perimetri di azionamento individuati nelle tavole del PTC, apportando, nella loro trasposizione, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'Ente Parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul



territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco.

## **art.22            regole di maggior tutela**

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica di scala comunale possono stabilire, nell'ambito delle loro prerogative, ai fini del perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei precipui caratteri paesistico-ambientali e della biodiversità delle aree a parco, regole, norme, limiti e criteri prestazionali più restrittivi di quelli contenuti nel presente piano.
2. Tale facoltà è esercitabile laddove non incida sugli obiettivi di tutela attiva e di presidio socioeconomico delle aree a parco come definiti dal PTC e deve essere oggetto di parere da parte dell'ente gestore del parco come previsto dalla lett. b), comma 4, art. 21, l.r. 86/1983.

## **titolo 6.      criteri per la mitigazione, la compensazione e la contestualizzazione**

---

## **art.23            generalità**

1. Mitigazione, compensazione e contestualizzazione delle opere e degli interventi che implicano trasformazione dello stato dei luoghi, delle infrastrutture e dei manufatti ricompresi nell'area a parco costituiscono obiettivo prioritario del PTC.
2. La progettualità di trasformazione di cui al comma precedente deve prevedere, come contenuto sostanziale, non derogabile e ricompreso nel quadro economico di progetto, idonee misure di mitigazione ambientale, di compensazione delle esternalità non mitigabili e di contestualizzazione territoriale, l'entità delle quali è da definirsi in modo proporzionale alla rilevanza e alla tipologia dell'intervento e in concorrenza con eventuali disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale.
3. La progettualità di cui al comma precedente deve dimostrare che il ripristino e la compensazione di ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera o dell'intervento garantisca un potenziale miglioramento del bilancio ambientale dello stato dei luoghi post-opera.

- 3.bis Al fine di prevenire, negli ambiti oggetto di cambi di destinazione d'uso, potenziali forme di incidenza, diretta o indiretta, conseguenti all'attuazione delle previsioni di piano, si applicano le azioni di mitigazione e prevenzione contenute nel Capitolo 5.3 Azioni di mitigazione/prevenzione, dello Studio di Incidenza integrato dal Parco a dicembre 2022.

## art.24 **misure e ruolo dell'Ente Parco**

1. Le misure di mitigazione sono funzionali a contenere gli impatti (diretti, indiretti, sinergici e cumulativi) generabili dalla realizzazione dell'opera o dall'intervento, anche per tramite di specifici provvedimenti tecnici o gestionali.
2. Le misure di compensazione sono funzionali a bilanciare gli impatti delle esternalità negative, provocabili dall'opera o intervento, che non possono essere completamente mitigate.
3. Le misure di contestualizzazione territoriale sono funzionali alle più idonee modalità di inserimento dell'opera nel contesto dei valori paesistico-ambientali, urbani e socioeconomici che caratterizzano l'ambito spaziale su cui l'opera stessa ha incidenze dirette o di relazione.
4. Stante il principio di proporzionalità cui riferirsi nell'azione progettuale e amministrativa in relazione alle potenziali esternalità negative generabili, ogni progetto di significativa trasformazione dello stato dei luoghi, delle infrastrutture e dei manufatti ricompresi nell'area a parco o, se esterna, avente potenziale incidenza sugli equilibri paesistico-ambientali e fisico-naturali del territorio di relazione con l'area a parco, è tenuto a definire gli obiettivi e i connessi interventi funzionali a soddisfare i principi di mitigazione, contestualizzazione e compensazione come qui definiti.
5. Misure e interventi di contestualizzazione e compensazione dovranno essere:
  - a) migliorative del contesto territoriale rispetto allo stato precedente la realizzazione dell'opera
  - b) adeguate e commisurate alla persistenza nel tempo degli impatti negativi
  - c) finanziariamente addizionali, cioè in grado di generare su tempi medio-lunghi più valore di quanto sia stato il loro costo

**art.25 contestualizzazione delle infrastrutture lineari**

1. Per gli interventi infrastrutturali lineari si applicano i criteri e indirizzi e i riferimenti operativi definiti dalla DDG Qualità dell'Ambiente n. 4517/2007 'Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali e ambiente naturale', pubblicato sul BURL 22/5/2007 1° supplemento straordinario al n. 21, dalle linee guida di cui alla DGR n. 8837 del 30 dicembre 2008, "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale" pubblicato sul BURL 13/02/2009 3° supplemento straordinario al n° 6, dagli Indirizzi di Tutela del Piano Paesaggistico Regionale, nonché dai 'Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici' di cui alla DGR. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011 pubblicato sul BURL n. 2 Serie Ordinaria 13/01/2012, e successivi atti.
2. L'Ente Parco esprime i propri pareri e le proprie valutazioni di competenza sulla progettualità infrastrutturale di altri Enti e soggetti facendo riferimento agli obiettivi, principi e criteri di cui al presente piano.
3. Per la progettualità relativa a infrastrutture lineari, stante il riferimento ai criteri unificati di progettazione, agli standard e alle norme tecniche di riferimento delle specifiche tipologie di infrastrutture lineari, i criteri di massima cui ispirarsi sono:
  - a) accompagnare il progetto da una approfondita analisi delle 'soluzioni alternative' perseguendo, per quanto possibile in relazione alle preminenti ragioni di fattibilità tecnico/economica e funzionalità trasportistica sottese all'innovazione infrastrutturale, la scelta a minor impatto, anche considerando la presenza di specie e habitat di interesse conservazionistico e qualunque altra emergenza biologica esistente nel territorio del Parco
  - b) evitare di frammentare habitat di valore naturalistico, favorendo il passaggio su aree degradate da qualificare
  - c) ridurre al minimo il consumo di suolo, attestando i tracciati, laddove possibile, lungo tracciati già esistenti e/o attraverso l'individuazione di 'corridoi tecnologici plurifunzionali'
  - d) evitare o limitare al minimo il frazionamento di aree agricole e forestali, al fine di non creare aree residuali di dimensioni tali da indurre fenomeni di degrado

- e) evitare di inficiare quanto progettato per reti verdi (RER, Rete ecologica del Parco e Rete Verde del Parco) e in ogni caso prevedere il mantenimento e/o il ripristino della connettività ecologica
- f) localizzare le aree di cantiere in aree ripristinabili a basso costo
- g) non occludere le visuali sugli elementi più significativi del paesaggio, dai principali percorsi di fruizione e dagli itinerari della mobilità lenta
- h) prevedere che le opere interferenti con le aree di particolare pregio siano accompagnate da attività di monitoraggio predisposte ad hoc per l'ambito a Parco; il monitoraggio dovrà essere supportato da un piano di monitoraggio che riguardi l'intero tracciato e le opere connesse, la cui durata si estenda, per la componente vegetazione, per almeno o tre anni nella fase di post operam, al fine di verificare sia l'effettivo attecchimento e sviluppo delle opere a verde sia l'eventuale comparsa ed espansione di specie alloctone invasive di cui alle DGR 2568/2019 e DGR 7387/2022 e successivi aggiornamenti che renda necessaria la pianificazione di interventi di contenimento o eradicazione, secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia nella DGR 7387/2022
- i) prevedere un esaustivo inquadramento del contesto territoriale in cui si inserisce l'opera, al fine di valutare adeguatamente i possibili impatti e, di conseguenza, identificare gli interventi di mitigazione e compensazione maggiormente idonei allo scopo di preservare il livello di naturalità preesistente

## titolo 7. la componente paesaggistica

---

### art.26 effetti di piano paesistico del PTC

1. Il PTC, congruentemente all'art.17 e 19bis della LR 86/1983, ha effetti di piano paesaggistico e si conforma al Piano Paesaggistico Regionale, configurandosi come atto paesaggistico di maggiore definizione.
2. Il PTC fornisce il quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici della pianificazione comunale, per l'applicazione della disciplina paesaggistica a livello locale e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente Parco.
3. L'Ente Parco esercita le funzioni attribuitegli dal Titolo V della LR 12/2005 e smi.

## art.27 **aree assoggettate a tutela paesaggistica**

1. Ai sensi dell'art.142, lett. f) del D.Lgs 42/2004, l'intero territorio del parco è assoggettato a tutela paesaggistica.
2. La territorializzazione degli elementi di cui al presente titolo è riportata nelle tavole **TP01\_ vincoli, tutele e salvaguardie prevalenti sul PTC e TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**.
3. I Comuni dovranno comunicare all'Ente Parco tutte le componenti paesaggistiche individuate dagli articoli seguenti a scala di maggior dettaglio in formato digitale georeferenziato nelle modalità definite dal sistema informativo territoriale regionale.

## art.28 **beni paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004**

1. Nella tavola **TP01\_ vincoli, tutele e salvaguardie prevalenti sul PTC**, con apposito simbolo grafico, sono riportate le aree assoggettate al vincolo a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
2. La gestione dei beni assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 deve avvenire in osservanza ai criteri di gestione e/o prescrizioni dettate dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140, co. 2 del medesimo decreto legislativo. Qualora non sia precisata nei suddetti provvedimenti la specifica disciplina di tutela, si applicano le prescrizioni contenute all'art. 16bis della normativa del PPR vigente. Per la gestione delle aree e immobili di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 si applicano le disposizioni del Titolo III della Parte II della normativa del PPR vigente, nonché le disposizioni di maggior dettaglio o integrative del presente Piano.

## art.29 **ambiti di paesaggio**

1. Il PTC, coerentemente al comma 2 dell'art.135 del D.Lgs. 42/2004, identifica con apposito simbolo grafico nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**, gli ambiti di paesaggio, come porzioni territoriali caratterizzate da peculiari modalità di relazione tra componenti fisiche, funzionali, ecologiche, simboliche, ecc., che ne conferiscono una identità riconoscibile e distinguibile.

2. Gli ambiti di paesaggio, nell'assumere gli elementi riconosciuti dal PPR negli Ambiti Geografici e nelle Unità tipologiche del Paesaggio, sono funzionali a definire specifici indirizzi per orientare le trasformazioni territoriali.
3. Tali ambiti costituiscono:
  - a) il quadro di riferimento valutativo (di cui alla Parte IV del PPR) che definisce la rilevanza paesaggistica di ogni componente nel suo contesto
  - b) il riferimento territoriale per le valutazioni del corretto inserimento nel paesaggio delle opere
4. Gli indirizzi per il miglioramento della qualità paesaggistica e per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei valori ambientali dell'ambiente e delle sue componenti sono definiti entro l'elaborato **NP01\_ ambiti di paesaggio: caratterizzazione, obiettivi e indirizzi di tutela**, che costituisce riferimento per la progettualità e l'iniziativa di tutti i soggetti avente titolo.
5. L'Ente Parco considera tali obiettivi e indirizzi come prioritari nei progetti e nelle iniziative di gestione, di fruizione, di valorizzazione e recupero dei valori paesistico-ambientali dell'area a parco, e si fa parte attiva nel promuovere, anche attraverso accordi convenzionali e procedimenti di cooperazione sovracomunale, interventi volti ad aumentare la consistenza, la fruibilità e la funzionalità delle relazioni evidenziate.
6. Tutti i progetti e programmi sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco o verifica di compatibilità con il PTC devono documentare, entro specifico elaborato, l'assunzione degli obiettivi e degli indirizzi di cui sopra e la coerenza degli interventi attuativi e trasformativi proposti.

## art.30                    **componenti di rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale**

1. Le componenti di rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale, riportate nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**, sono:
  - a) sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella configurazione dei contesti paesaggistici: emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche (come, ad esempio, orli di terrazzi fluviali, ripiani elevati o sommità determinati da scarpate morfologiche, morfologie carsiche, forre, paleoalvei, etc.)
  - b) sistemi dell'idrografia naturale
  - c) geositi

- d) aree di rilevanza ambientale ed ecosistemica: paludi, aree golenali, specchi d'acqua rinaturalizzati, brughiere, foreste ed emergenze boschive, formazioni vegetali lineari e puntuali, etc.
- 2. Il PTC fa propri gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni definiti delle disposizioni normative e dagli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale sovraordinate, che costituiscono riferimento prevalente per la verifica di compatibilità della progettualità e delle iniziative di trasformazione territoriale nell'area a parco, per la formulazione dei pareri di competenza e le attività di controllo dell'Ente Parco.

## art.31                    **componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale**

- 1. Le componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale, riportate nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**, sono:
  - a) siti archeologici o ambiti di valore archeologico: siti archeologici, beni archeologici, aree di elevato potenziale archeologico
  - b) sistemi dell'idrografia artificiale e relative opere d'arte: il Naviglio Martesana, altri navigli e i principali canali irrigui di bonifica storici, opere idrauliche (– opere di presa: bocche, incile – opere di distribuzione: partitori, manufatti di fermo e distribuzione, stramazzi, misuratori a risalto – opere di modulazione: edifici magistrali, sistemi di paratoie mobili, risalti – opere di attraversamento: tombini a sifone, ponti canali, ponti – opere per la navigazione: conche di navigazione, darsene – opere per la manutenzione: strade alzaie – opere accessorie: lavatoi, mulini ad acqua)
  - c) sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale: centuriazione, terrazzamenti, trame e tessiture poderali (ad es.: bonifiche; trame verdi: piantate, filari, siepi e fasce arborate, rete della viabilità poderale e interpoderale storica, colture tipiche (ad es.: prati permanenti, marcite, risaie, oliveti e vigneti etc.), boschi di impianto (pioppeti, castagneti), pascoli, maggenghi, nuclei insediativi rurali (isolati, aggregati), manufatti rurali minori etc.
  - d) sistemi della viabilità storica: viabilità territoriale, viabilità locale, viabilità su ferro (ferrovie, tranvie, funicolari)
  - e) sistemi dei centri e dei nuclei urbani: centri urbani storici sede di comune, altri centri, nuclei o aggregati storici

- f) altri sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana: sedi di tracciati territoriali storici (rete principale) e relativi manufatti e opere d'arte, sedi di tracciati locali storici (rete stradale secondaria) e relativi manufatti e opere d'arte, architettura religiosa, fortificata, civile, di villeggiatura (ad es. chiese e complessi religiosi, castelli, fortificazioni e manufatti di difesa, ville, parchi e giardini, ecc.), architettura industriale, infrastrutturale, impianti tecnologici (es. centrali idroelettriche)
  - g) sistemi fondamentali della struttura insediativa contemporanea di valore paesaggistico: tracciati territoriali e relativi manufatti e opere d'arte (autostrade, ferrovie, canali), aree verdi di nuovo impianto (parchi e giardini, aree degradate recuperate, etc.), esempi significativi di architettura contemporanea (quartieri e complessi architettonici, edifici pubblici, edifici produttivi), nuove organizzazioni delle strutture agricole (cantine, stalle, etc.)
2. Il PTC fa propri gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni definiti delle disposizioni normative e dagli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale sovraordinate, che costituiscono riferimento prevalente per la verifica di compatibilità della progettualità e delle iniziative di trasformazione territoriale nell'area a parco, per la formulazione dei pareri di competenza e le attività di controllo dell'Ente Parco.

## art.32            **componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico sociale**

1. Le componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico sociale, riportate nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**, sono:
- a) luoghi della memoria storica e della leggenda: luoghi celebrati dalla devozione popolare (ad es. santuari, via crucis, raffigurazioni murali, mantelle, etc.), luoghi e aree consacrati dalla letteratura e dell'iconografia (luoghi descritti dalle guide turistiche, diari di viaggio, opere letterarie e rappresentazioni pittoriche, cinematografiche, etc.), luoghi di importanti eventi storici (ad es. teatri di battaglie, etc.)
  - b) nuovi luoghi significativi per la collettività insediata: luoghi di importanti manifestazioni collettive, luoghi di mercato, fiere, etc.
2. Il PTC fa propri gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni definiti delle disposizioni normative e dagli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale sovraordinate, che costituiscono riferimento



prevalente per la verifica di compatibilità della progettualità e delle iniziative di trasformazione territoriale nell'area a parco, per la formulazione dei pareri di competenza e le attività di controllo dell'Ente Parco.

### art.33 **componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo**

1. Le componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo, riportate nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**, sono:
  - a) tracciati guida paesaggistici: percorsi ciclopedonali, percorsi a cavallo, percorsi escursionistici, infrastrutture di trasporto dismesse recuperabili per la realizzazione di percorsi non carrabili nel paesaggio, vie navigabili etc.
  - b) strade panoramiche: viabilità segnalata dal Touring Club Italiano, strade panoramiche evidenziate a livello regionale, altre strade panoramiche, vie navigabili etc.
  - c) punti di vista panoramici/visuali sensibili, belvedere, punti di osservazione del paesaggio: terrazzi e belvedere, punti di vista/visuali e punti di osservazione, etc.
  - d) percorsi tematici: percorsi di pellegrinaggio, itinerari storico-culturali, itinerari eno-gastronomici (ad es. 'strade del vino'), eventi itineranti etc.)
  - e) land-mark di natura visuale: edifici di grande visibilità cui si attribuisce valore identitario (ad es. torri, campanili, manufatti tecnologici, serbatoi dell'acqua), emergenze geomorfologiche
2. Il PTC fa propri gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni definiti delle disposizioni normative e dagli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale sovraordinate, che costituiscono riferimento prevalente per la verifica di compatibilità della progettualità e delle iniziative di trasformazione territoriale nell'area a parco, per la formulazione dei pareri di competenza e le attività di controllo dell'Ente Parco.

### art.34 **'paesaggi minimi'**

1. Il PTC intende concorrere alla cura e alla salvaguardia dei 'paesaggi minimi' presenti nell'area a parco e nel territorio dei Comuni che afferiscono al parco, in quanto elementi costitutivi del significato patrimoniale e identitario del parco e del suo territorio di relazione.

2. Con la locuzione ‘paesaggi minimi’ ci si riferisce a porzioni spaziali di esigua superficie, localizzati in contesti a elevata antropizzazione, entro cui sono presenti elementi caratterizzati da originalità, specificità geografica, valore storico-paesistico e identitario, habitat di biocenosi di pregio naturalistico. Caratteristica generale dei ‘paesaggi minimi’ è quella di scaturire dal fondersi e confondersi della razionale progettualità umana con l'imprevedibile azione della natura.
3. I ‘paesaggi minimi’ posso essere riferiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti elementi: apparati murari e selciati realizzati con materiali tradizionali, siepi multi-specifiche interpoderali, presenze vegetali del reticolo idrografico minore (rogge, canali, fossi, cavi, fontanili), manufatti tradizionali di servizio all'utilizzo urbano e alla conduzione agricola dei suoli, chiusure di broli e giardini storici, terrazzamenti e ciglioni.
4. L'analisi, la considerazione e l'attenzione progettuale di cura e salvaguardia dei ‘paesaggi minimi’ devono costituire parte sostanziale della documentazione analitico-conoscitiva e progettuale:
  - a) degli strumenti di regolazione urbanistica ed edilizia dell'azione amministrativa dei Comuni del Parco e dell'Ente Parco
  - b) degli strumenti attuativi relativi a interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi da effettuarsi all'interno dell'area a parco

## titolo 8. articolazione del territorio del Parco

---

### art.35      **perimetri e azzonamento**

1. Il territorio del parco è articolato in zone e ambiti per i quali, in relazione alla diversa sensibilità ambientale e paesaggistica delle risorse presenti, la presente disciplina definisce diversi gradi di salvaguardia e di tutela attiva. Nell'elaborato **TP03\_articolazione del territorio** sono definiti con apposito simbolo grafico, il perimetro del parco e delle diverse tipologie di zone, ambiti ed elementi ricompresi nel parco.
2. Agli elementi così definiti è associata la disciplina di cui al presente elaborato normativo.
3. Per le aree individuate, entro il medesimo elaborato **TP03\_articolazione del territorio**, come appartenenti al Parco Naturale dell'Adda Nord, le norme di cui al presente titolo sono integrate da quanto specificato al

titolo 9, i cui contenuti assumono carattere di prevalenze rispetto a quelle del presente titolo.

## art.36            nuclei storici

1. Sono individuati con apposito segno grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** come 'nuclei storici' le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale e ambientale per il parco, e come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.
2. Il PTC assume la disciplina della strumentazione urbanistica comunale e gli istituti di tutela definiti da norme e provvedimenti concorrenti e sovraordinati.
3. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti;
  - i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
  - non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.
4. Nei nuclei storici sono ammessi interventi manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, lett. a), b), c) e d) senza aumento di volume e con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali locali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11, commi 5, 5 ter, 5 sexies e 5 octies e dall'art. 40 bis, della l.r. 12/2005.
5. L'Ente Parco, si fa parte attiva nell'attività di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche aventi rilevanza in merito agli obiettivi e ai principi di tutela e qualificazione dell'area a parco.
6. Per gli interventi ricadenti in nuclei storici la documentazione progettuale deve contenere anche una dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici comunali sottoscritta dal progettista e richiedente.

## art.37            ville e parchi di valore paesistico-ambientale

1. Ville e parchi di valore paesistico-ambientale, monumentale e naturalistico sono individuati con apposito segno grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** al fine di garantire la conservazione degli stessi.

2. Qualora non diversamente stabilito dagli istituti di tutela definiti da norme e provvedimenti concorrenti e sovraordinati, in tali ambiti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e con mantenimento dell'involucro esterno (al netto di eventuali superfetazioni e volumetrie disomogenee) e delle caratteristiche storico–architettoniche e ambientali originali. Per i soli edifici di proprietà pubblica è consentito, previo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza, un incremento volumetrico al fine di rispondere a esigenze gestionali e di funzionamento. Tale incremento, comunque non superiore al 20%, è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l'Ente Parco.

## art.38            **siti di Rete Natura 2000**

1. I siti di Rete Natura 2000 interni o parzialmente interni al perimetro del parco sono:
  - ZSC IT2030004 Lago di Olginate
  - ZSC IT2030005 Palude di Brivio
  - ZSC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda
  - ZPS IT2030008 Il Toffo
2. Per i siti con piano di gestione o misure di conservazione vigenti valgono le disposizioni ivi definite.
3. Per i siti privi di piano di gestione, valgono le misure di conservazione definite a livello regionale.
4. Entro le aree di cui al presente articolo e negli ambiti territoriali adiacenti come indicati nei piani di gestione/misure di conservazione, si applicano le norme e disposizioni di cui alla DGR n. 8/9275 del 8 aprile 2009, pubblicata in data 23/4/2009 su BURL 4° suppl. straordinario al n. 16, 'Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla DGR n. 7884/2008', integrata e modificata da DGR X/632 (pubblicata su BURL 10/9/2013, serie ordinaria n. 37) e DGR X/3709 (pubblicata su BURL 16/6/2015 serie ordinaria n. 25); e le norme e disposizioni di cui alla DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015, pubblicata su BURL serie ordinaria n. 50 del 10/12/2015, 'Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti di rete natura 2000 ai sensi del DPR 357/97 e del DM 184/2007 e proposta di

integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi”, nonché quanto definito ai sensi della DGR XI/4488 del 29/03/2021 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 14 del 29/3/2021 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” e smi.

## art. 38 bis      **ZSC IT2030005 Palude di Brivio**

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** la Zona Speciale di Conservazione IT2030005, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE recepita con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “Palude di Brivio”.
2. Le finalità gestionali dell'Ente Parco sono:
  - a) la conservazione del complesso di ambienti umidi, delle formazioni vegetali e delle comunità animali ad essi connessi;
  - b) l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, sia favorendo il raggiungimento delle condizioni climax sia limitandone artificialmente i mutamenti che possano determinare la perdita di particolari habitat;
  - c) la limitazione dei fattori di degrado di origine naturale e artificiale e la risoluzione di situazioni di particolare vulnerabilità;
  - d) la tutela di specie floristiche e faunistiche di particolare significato protezionistico a livello nazionale e comunitario;
  - e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica;
  - f) la disciplina e il controllo della fruizione ricreativa compatibile e delle attività economiche tradizionali.
3. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo scientifico, culturale ed educativo
4. Nella ZSC di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti residenziali, produttivi di qualsiasi tipo - compresi quelli di carattere zootecnico -, artigianali e turistico ricettivi;
  - b) non è ammessa l'installazione o la posa - anche in via precaria - di manufatti di qualsiasi genere; sui manufatti esistenti sono

- consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifica di sagoma o delle destinazioni d'uso, e demolizione;
- c) non è ammessa la realizzazione di infrastrutture quali strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche;
  - d) non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, bonifiche, riempiimenti, estrazione e asportazione di materiali e comunque le attività che determinino modifiche della morfologia fatte salve le modifiche finalizzate al recupero e al miglioramento degli habitat e/o dello status delle specie di interesse comunitario (realizzazione di stagni, rimozione detriti dalle zone umide, ecc.);
  - e) è vietato costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
  - f) non è ammessa la realizzazione di recinzioni salvo quelle temporanee autorizzate o prescritte dall'Ente Parco e destinate a protezione di aree di intervento o volte a conseguire condizioni adeguate per lo studio e la ricerca scientifica, o a salvaguardare la pubblica incolumità;
  - g) non è ammesso l'allestimento di attracchi, darsene e pontili, fatte salve opere che l'Ente Parco riterrà necessarie in relazione alle esigenze di tutela, conservazione di habitat e specie presenti;
  - h) non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, captazioni, apertura di pozzi e derivazioni idriche e attivazione di scarichi nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo, fatte salve le modifiche finalizzate al recupero e al miglioramento degli habitat e/o dello status delle specie di interesse comunitario (realizzazione di stagni, rimozione detriti dalle zone umide, ecc.);
  - i) per quanto riguarda l'esercizio dell'attività agricola non sono ammessi l'impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, l'uso di presidi fitosanitari di classe 1° e 2°, la realizzazione di depositi di stallatico disperdenti nel terreno;
  - j) non è ammesso danneggiare o alterare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento; è vietato asportare la flora spontanea, con l'esclusione delle operazioni agricole di sfalcio, pulizia e manutenzione delle rogge;

- k) è vietato esercitare l'attività venatoria nelle aree di Parco Naturale ivi ricadenti, danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
  - l) è vietato esercitare la pesca; in deroga a tale divieto l'Ente Parco può autorizzare l'esercizio della pesca a fini di tutela ambientale e contenimento delle specie alloctone;
  - m) non è ammesso introdurre cani se non al guinzaglio;
  - n) non è ammesso svolgere attività sportive agonistiche, accendere fuochi liberi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi, produrre rumori molesti;
  - o) è vietato esercitare ogni altra attività, anche temporanea, ritenuta incompatibile con le finalità di conservazione della ZSC, ovvero comportante alterazioni delle qualità dell'ambiente.
5. Per tutti i casi non contemplati dalle presenti norme e laddove le presenti norme siano in contrasto, valgono le misure di conservazione vigenti della ZSC IT2030005 Palude di Brivio.

## art.39 'area leonardesca'

1. L'area leonardesca', individuata con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, ha la finalità di tutelare le caratteristiche morfologiche, naturali e paesaggistiche dell'area, con particolare riferimento al valore storico-culturale assunto nel tempo dall'intera area, caratterizzata morfologicamente da sponde molto ripide e da grossi massi di ceppo che movimentano l'alveo.
2. Nell'area è vietato:
  - a) installare nuovi impianti o reti di distribuzione che modifichino l'effetto paesistico dei luoghi con manufatti quali piloni, attraversamenti aerei o superficiali di cavi o di condotte ad eccezione delle opere richiamate alla seguente lett.d)
  - b) realizzare nuovi edifici; sugli edifici esistenti sono possibili unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi quali la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico-architettoniche e ambientali originali

- c) aprire nuove strade, ferrovie, fatta eccezione per opere previste nella vigente programmazione regionale generale o di settore, con prioritario riferimento agli interventi infrastrutturali qualificati nel P.T.R. come Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i, o comunque prevalenti sul piano del parco
- d) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia dei luoghi; eseguire scavi, reinterri, movimenti di terra, salvo gli interventi previsti nella vigente programmazione regionale generale o di settore, con prioritario riferimento agli interventi infrastrutturali qualificati nel P.T.R. come Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra-regionale ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i, o comunque prevalenti sul piano del parco
- e) eseguire nuove derivazioni d'acqua e opere di presa e comunque attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque
- f) mutare la destinazione a bosco dei suoli; sono consentiti gli interventi di gestione forestale finalizzati alla conservazione della varietà strutturale e l'esercizio dell'attività agricola in atto alla data di approvazione del presente piano
- g) costruire recinzioni fisse
- h) transitare con mezzi motorizzati e/o elettrici, fatta eccezione per le e-bike e salvo i mezzi di soccorso, trasporto disabili, di servizio per il controllo e vigilanza delle attività esistenti e delle forze dell'ordine. Previa autorizzazione dell'Ente Parco possono transitare mezzi relativi alla conduzione agricola, dei boschi e di supporto a manifestazioni o eventi.
- i) costruire depositi permanenti di materiali dismessi, anche se in forma controllata
- j) svolgere attività pubblicitaria
- k) introdurre specie vegetali e animali alloctone
- l) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili

## art.40            **zone di iniziativa comunale orientata**

1. Nelle zone di iniziativa comunale orientata, come individuate con apposito segno grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, gli interventi sono soggetti alle disposizioni concorrenti definite dagli strumenti urbanistici comunali e dai seguenti orientamenti e criteri generali.



2. Gli interventi e gli usi ammessi dovranno essere orientati, anche in caso di urbanizzazione, alla massimizzazione delle prestazioni paesistico-ambientali delle aree oggetto di intervento e delle opere su di esse previste.
3. In sede di formulazione degli strumenti di regolazione urbanistica ed edilizia, nelle zone di cui al presente articolo i Comuni devono perseguire i seguenti principi generali:
  - a) contenere i margini urbani all'interno di un disegno urbano facilmente leggibile al fine di diminuire il consumo di suolo e gli oneri collettivi di urbanizzazione, attestandosi, laddove possibile, su elementi territoriali riconoscibili (strade, canali, fossi, ecc.) accompagnare
  - b) evitare fenomeni di conurbazione, al fine di consentire il mantenimento delle identità locali e della continuità ecologica
  - c) definire criteri generali per la progettazione delle aree di frangia urbana, aree molto delicate sotto il profilo paesaggistico e importanti in quanto aree di transizione tra le aree urbane e le aree agricole, al fine di indirizzare la pianificazione di tali aree verso un obiettivo di migliore integrazione città-campagna
4. In sede di formulazione degli strumenti urbanistici e di regolazione edilizia, nelle zone di cui al presente articolo i Comuni devono assumere e specificare i seguenti criteri:
  - a) il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero dei volumi esistenti
  - b) l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente, in modo da conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici e parametri di edificabilità minimi e massimi, rapportati a quelli del contesto circostante, laddove gli stessi siano congrui a tale obiettivo
  - c) vanno definite le connessioni tra i nodi principali della struttura urbana, delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e le reti fruibili del Parco; tali connessioni devono essere disciplinate in modo da configurarsi come 'corridoi verdi' con adeguato equipaggiamento vegetale e di prevalente fruibilità ciclo-pedonale
  - d) devono essere individuati tutti i comparti, gli edifici, gli impianti e le infrastrutture incompatibili con le finalità del parco e/o in stato di degrado, sottoutilizzo, abbandono; per tali situazioni, al fine di incentivare interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale, devono essere

concordati con gli Organi del Parco funzioni e destinazioni d'uso sinergiche o perlomeno compatibili con gli obiettivi del presente piano

- e) devono essere individuate le strutture edilizie anteriori al 1920 o comunque costituenti significative testimonianze di archeologia industriale e rurale che non potranno essere oggetto di ristrutturazione urbanistica. Nel caso di incertezza o particolare difficoltà nell'individuazione di dette strutture sarà sufficiente individuare le sole significative testimonianze di archeologia industriale o rurale. Gli interventi su tali strutture dovranno essere previsti da un piano attuativo e dovranno essere mantenuti l'involucro esterno e le caratteristiche storico - architettoniche e paesaggistiche originali
  - f) va previsto, per la realizzazione di opere a verde di qualsiasi tipologia, l'impiego di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone ed ecologicamente idonee al contesto, di cui alla Lista delle specie arboree e arbustive autoctone del Parco, all'allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone.
  - g) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente all'interno dei centri e nuclei storici, perimetrati con apposito segno grafico, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 36 della presente normativa.
5. Nelle zone di cui al presente articolo, la progettualità urbanistica ed edilizia attuativa deve dare seguito ai seguenti criteri:
- a) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico
  - b) le nuove edificazioni devono essere realizzate nel rispetto dei coni visuali, con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto laddove le stesse risultino congrue a tale obiettivo
  - c) i volumi edilizi di nuovi insediamenti su suolo non urbanizzato e di interventi di ristrutturazione urbanistica, interni alle zone di cui al presente articolo, devono mantenere una distanza di rispetto, laddove possibile, all'interno dei confini del comparto di intervento adiacenti al perimetro del parco, pari a un minimo di 12,00 metri; entro tale fascia sono da realizzarsi interventi di equipaggiamento vegetale funzionali a connotare il rapporto paesistico con gli spazi aperti esterni al comparto e alla progressiva realizzazione del 'margine forestato del parco' di cui all'art. 66.

- d) va previsto, per la realizzazione di opere a verde di qualsiasi tipologia, l'impiego di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone ed ecologicamente idonee al contesto al fine di evitare l'introduzione di elementi che possano interferire con la componente floristico-vegetazionale autoctona
- 6. Le autorizzazioni paesaggistiche, per tali ambiti, vengono rilasciate dal Comune territorialmente interessato e trasmesse al Parco per conoscenza

## art.41            zone agricole

- 1. Le zone agricole, come individuate con apposito segno grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, sono caratterizzate dalla presenza di valori ambientali, paesaggistici e antropici fortemente interconnessi.
- 2. In tali zone la presenza dell'attività agricola costituisce fattore essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.
- 3. L'obiettivo di salvaguardia e tutela delle zone agricole è il consolidamento dell'attività agricola sostenibile e multifunzionale, atta alla conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle interconnessioni tra valori ambientali, paesaggistici e antropici e all'aumento della biodiversità.
- 4. In linea generale, le trasformazioni edilizie, colturali e infrastrutturali in zona agricola dovranno perseguire i seguenti obiettivi prevalenti:
  - a) garantire il mantenimento e il potenziamento delle biodiversità
  - b) contenere l'occupazione di suolo per le strutture e le infrastrutture di supporto all'attività agricola
  - c) potenziare l'equipaggiamento vegetale e il valore ecosistemico delle aree
  - d) incentivare l'adozione di forme di agricoltura maggiormente sostenibili, quali l'agricoltura integrata, biologica e biodinamica, caratterizzate da impatti ambientali molto limitati,
- 5. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti, previa dimostrazione di possesso dei presupposti come da legge 12/2005 e s.m.i.:
  - a) le colture erbacee, l'orticoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve limitarsi, per le aree lungo le scarpate, a non più di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Adda, conservando e/o ripristinando una

- fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata dall'erosione
- b) l'arboricoltura, secondo le disposizioni di cui al Piano di Indirizzo Forestale e, in mancanza di indicazioni in tale piano, alle disposizioni di cui agli art. 76 e art. 77;
  - c) l'allevamento zootecnico, nel rispetto dei seguenti parametri:
    - per gli allevamenti suinicoli e avi-cunicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 20 ql
    - per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 40 ql
    - sono sempre ammessi gli allevamenti di animali a fini agrituristici nonché l'allevamento professionale di animali di razza, nel rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti
  - d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli
  - e) l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso contenente anche le disposizioni necessarie alla conversione in senso ecologico-naturalistico delle pratiche colturali attualmente in uso nel territorio dal Parco, da attuare tramite convenzioni
  - f) l'agriturismo, nel rispetto della vigente legislazione, statale e regionale, in materia
  - g) l'attività di centro ippico secondo i disposti di cui al c. 1bis e 1ter art. 59 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
6. Sono consentite le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 72.
7. È consentita la realizzazione di biolaghi e piscine non emergenti dal piano di campagna e di superficie impermeabile massima di 50 mq, qualora esclusivamente a servizio di attività agrituristiche e accompagnate da adeguati interventi di mitigazione paesistico-ambientale.
8. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi - caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma a) lettera c) - né ampliamento in senso intensivo degli allevamenti esistenti.
9. Le attività zootecniche esistenti, non conformi, all'interno del territorio del parco, ai parametri di cui al comma 4 lettera c), devono essere rese compatibili, entro due anni dalla vigenza del PTC, tramite l'adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività agricole colturali, arboricolturali o agrituristiche;

10. Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso e secondo i disposti della L.R. 12/2005. In tali ambiti sono fatte salve le previsioni dettate dai PGT in materia di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, secondo quanto stabilito dall'art. 40 ter della l.r. 12/2005.
11. Nelle zone di cui al presente articolo e interne alla fascia fluviale B di cui all'art. 71, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore e interesse paesistico-ambientale di cui all'art. 43, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in dette zone
12. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, compresi quelli esistenti sui terreni dei Comuni contermini ai Comuni facenti parte del Parco (rif art 59 comma 5 LR 12/2005 e smi); i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.
13. Ai titolari di aziende agricole o all'imprenditore agricolo professionale è consentita l'installazione di serre mobili per la copertura temporanea delle colture, secondo i parametri e le disposizioni di cui alla normativa regionale. L'installazione di serre mobili di copertura superiore ai 1.000 mq è soggetta al preventivo parere dell'Ente Parco, che può dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche, l'integrazione paesaggistica e quant'altro utile a una corretta contestualizzazione paesistico-ambientale di tali strutture.
14. Sugli edifici esistenti, a destinazione agricola e non, sono ammessi gli interventi di cui al DPR 380/2011 e smi. e secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e smi.
15. Nelle aree agricole, per gli edifici a destinazione agricole, sono ammessi interventi di ampliamento nei limiti e nel rispetto della volumetria disponibile così come parametrata dalle disposizioni della L.R. 12/2005; per gli edifici a destinazione extra-agricola sono ammessi interventi di ampliamento nei limiti del 20% della SL esistente, previo

parere necessario e vincolante dell'Ente Parco. Al fine di consentire il recupero degli edifici abbandonati in ambito agricolo, tali interventi di ampliamento sono consentiti, previo parere necessario e vincolante dell'Ente Parco, anche per coloro che non possiedono i requisiti di cui alla L.R. 12/2005 e smi. A valle di verifica di consistenza volumetrica, sono possibili interventi di ripristino di edifici in condizioni di collabenza certificati con iscrizione catastale nella categoria F/2. Nei casi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti, non più adibiti a usi agricoli, con finalizzazione alla realizzazione di centri ippici, il limite del 20% della SL esistente non viene applicato.

16. Ai proprietari di appezzamenti di terreno a uso agricolo, anche se privi dei requisiti soggettivi di cui alle disposizioni regionali in materia di agricoltura, con idoneo titolo abilitativo è consentita l'installazione dei seguenti manufatti:
  - a) ricoveri per attrezzi da giardino, privi di fondazioni qualora gli stessi non superino i 10 mq di superficie coperta e i 2,20 mt di altezza al colmo
  - b) contenitori per la raccolta di acqua
  - c) ricoveri per animali da cortile (di tipo prefabbricato senza opere di fondazione e di superficie massima di 5 mq)
  - d) serre mobili stagionali come definite dalla DGR X-7117/2017 "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)" pubblicata su BURL n. 40 serie ordinaria del 02/10/2017.
17. Nelle zone di cui al presente articolo sono vietati tutti gli interventi e le attività non consentiti di cui ai commi precedenti e non compatibili con gli obiettivi di cui ai precedenti commi 3 e 4. In particolare, sono da escludersi:
  - a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi non strettamente funzionali all'attività agricola
  - b) le recinzioni dovranno sempre essere mascherate con siepi di specie autoctone, di cui all' allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone su entrambi i lati. Sono ammesse le recinzioni connesse a esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli insediamenti legati ad attività agrituristiche, gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza, comprese le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni dovranno comunque mantenere un franco da terra di almeno 20 cm per il transito della fauna

- c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico
- d) l'apertura di nuove strade, non previste dalla vigente programmazione sovraordinata, generale o di settore, fatte salve eventuali strade sterminate interpoderali funzionali alla conduzione agricola dei suoli e previa autorizzazione dell'Ente Parco
- e) lo sbancamento, il livellamento e la modificazione di terrazzamenti, declivi e discontinuità morfologiche in essere, ad eccezione degli interventi necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma d) e di autorimesse seminterrate e interrate, qualora necessarie perché assenti e per eventuali aumenti volumetrici seminterrati di cui al precedente comma 15. In questi casi al termine dei lavori dovrà essere ripristinato l'andamento naturale del terreno riducendo al minimo le modificazioni morfologiche permanenti che dovranno essere adeguatamente mitigate
- f) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua
- g) l'ammasso, anche temporaneo, al di fuori dei cantieri di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, a esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere
- h) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco, per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalle disposizioni vigenti e, previo parere dell'Ente Parco, quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli
- i) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua
- j) l'attività di escavazione non soggetta alla normativa sulle cave nonché attività di tale genere legata all'itticoltura e alla pesca sportiva
- k) tenendo conto delle disposizioni della d.g.r. n. XI/7553 del 15/12/2022 pubblicata sul BURL SO 52 del 27/12/2022, l'installazione di campi fotovoltaici a terra la cui dimensione e posizione risulti eccessivamente impattante sotto il profilo paesaggistico e ambientale, la realizzazione di campi ultraleggeri
- l) aeromodellismo dinamico, campi da motocross, agricamper, luoghi di attività ludica con miniauto telecomandate con o senza rumore.

## art.42 zone di interesse naturalistico e paesistico

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** le zone di interesse naturalistico e paesistico, in quanto caratterizzate dalla presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati livelli di integrità; tali zone sono destinate alla salvaguardia e alla tutela attiva dei valori naturalistici e paesaggistici presenti e al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tali zone l'obiettivo del piano è di favorire la massima espressione delle potenzialità:
  - a) naturalistiche, sotto il profilo vegetazionale, faunistico ed ecosistemico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide
  - b) paesaggistiche, attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi costitutivi il paesaggio forestale e agrario storico e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rogge, filari, muretti, ecc.)
3. L'obiettivo di cui al comma precedente è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.
4. Nelle zone di cui al presente articolo l'Ente Parco promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, riconoscendo priorità ai progetti di gestione, recupero e qualificazione e favorendo accordi e convenzionamenti con proprietari, agricoltori e/o soggetti di altra natura aventi titolo a intervenire su tali aree.
5. Nelle zone disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia per un'ampiezza minima di 10 m lungo le sponde del fiume e del reticolo idrico minore deve essere destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, laddove tale ricostituzione sia compatibile con norme e disposizioni di polizia idraulica. Sono sempre fatti salvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere e infrastrutture esistenti all'interno della fascia.
6. In tali zone sono ammesse:
  - a) le sole attività agro-zootecniche compatibili con le norme e le finalità del presente piano
  - b) le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento in atto alla data di entrata in vigore del presente piano, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 77; è vietato il nuovo impianto



7. Le formazioni vegetali arboree e arbustive naturali presenti nelle zone di cui al presente articolo devono essere conservate e gradualmente ricostituite, anche attraverso la messa a dimora di specie autoctone, di cui all'allegata lista NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 76; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione dell'Ente Parco e a condizione di prevedere gli elementi di compensazione di cui all'art. 24.
8. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume e con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, qualora finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola e comprese da piani aziendali che ne devono dimostrare la necessità, con le modalità previste dal comma 12 dell'art. 41. Non è consentita la realizzazione di vivai e serre. Ad esclusione delle funzioni industriali, artigianali, direttive e commerciali, per le residenze ed eventuali altre funzioni in essere e compatibili con le finalità e gli obiettivi del Piano ai sensi degli art. 2, 3 e 4 delle presenti norme, sono ammessi interventi di ampliamento unitamente non eccedenti il 20% della SL. Non sono considerati aumenti di volume eventuali interventi da realizzarsi all'interno della sagoma dell'edificio esistente e non percepibili a livello paesaggistico. È ammessa la realizzazione di autorimesse interrato o seminterrato al servizio di immobili a destinazione residenziale o assimilabile nei limiti di 2 posti auto per unità immobiliare, entro i limiti dimensionali definiti dalla L. 122/1989. L'intervento deve essere corredato da un progetto che preveda idonee misure mitigative.
9. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche a eccezione di quanto strettamente funzionale per le operazioni di cui al comma 8 e fatte salve le modifiche finalizzate al recupero e al miglioramento degli habitat e/o dello status delle specie di interesse comunitario (realizzazione di

stagni, rimozione detriti dalle zone umide, ecc.) ovvero al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Piano ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 delle presenti norme.

10. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche. Le eventuali attrezzature per la fruizione pubblica devono assicurare l'integrità paesaggistica dei luoghi, senza compromissione dell'attività e della infrastrutturazione agricola tradizionale presente.
11. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati e/o elettrici ad esclusione delle biciclette a pedalata assistita solo sulle vie carrabili, a eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli che possono avvenire anche sulle strade bianche. In quest'ultimo caso, il transito è subordinato al rilascio di relativo Nulla Osta da parte del Parco.
12. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con siepi di specie vegetali autoctone ricomprese nella lista delle specie autoctone del Parco, di cui alla lista Allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone e unicamente per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee, realizzabili unicamente con paletti di legno o metallici e traversi in legno o rete metallica, sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Nelle aree di cui al presente articolo non sono comunque in nessun caso ammesse recinzioni cieche e/o con quinte murarie, e qualsiasi tipo di recinzione dovrà inoltre garantire il mantenimento delle servitù di passaggio a livello di sentieri comunali, intercomunali, consortili e sufficienti varchi a terra per il transito della fauna di taglia minuta.
13. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco, per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalle disposizioni vigenti e, previo parere dell'Ente Parco, quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli, ovvero le tabelle previste dalle normative.

14. Nelle zone di Interesse naturalistico e paesaggistico, previo procedimento di valutazione di incidenza, quando necessaria, è ammesso il posizionamento di manufatti funzionali alla fruizione quali food truck, piccole aree ristoro per la vendita e somministrazione di alimenti di autoproduzione di aziende agricole a condizione che tali manufatti vengano installati su aree prossime all'azienda agricola e di proprietà dell'imprenditore agricolo e che non siano previste opere di arredo quali tavolini/panche/sedie.
15. È facoltà delle Amministrazioni Comunali, previo procedimento di valutazione di incidenza, quando necessaria, realizzare chioschi per la somministrazione e vendita di bevande e alimenti nei luoghi di maggior fruizione al fine di incentivare l'utilizzo di dette aree, nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida per i chioschi, approvate con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 11 del 20/02/2020.

## art.43            **edifici e complessi rurali**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio** i manufatti, edifici e complessi edificati di tipologia rurale ai quali viene riconosciuto particolare valore paesistico-ambientale in relazione alla loro ubicazione o al loro impianto morfologico o alla loro distribuzione o configurazione planivolumetrica o a caratteri e qualità specifiche.
2. L'individuazione di detti complessi è operata al fine di garantire la conservazione e la tutela dei loro valori paesistico-ambientali e delle loro eventuali qualità intrinseche.
3. Sugli edifici e complessi di cui al presente articolo, previo procedimento di valutazione di incidenza, quando necessaria, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifica di sagoma o delle destinazioni d'uso, e demolizione.
4. Sugli edifici e complessi di cui al presente articolo non sono compatibili gli interventi che, comunque classificati, comportino - anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d'uso - alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali e storico-testimoniali in essere.

5. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite unicamente in presenza di tutte le seguenti condizioni:
  - a) che siano trascorsi tre anni dalla cessazione di ogni attività pregressa, come certificato da idonei atti
  - b) in presenza di uno specifico studio di dettaglio esteso all'intero comparto di pertinenza del complesso atto a dimostrare che le destinazioni d'uso e le funzioni proposte consentano il mantenimento dei valori paesistico-ambientali e storico-testimoniali anche nel rapporto del bene con il contesto entro cui è inserito e la compatibilità con gli obiettivi e i principi di tutela e salvaguardia del PTC

## art.44            **zone attrezzate per la fruizione**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** le zone attrezzate per attività sportive e le relative attrezzature, funzionali alla fruizione del fiume e dei laghi.
2. Obiettivo da perseguire in queste zone è la progressiva qualificazione delle strutture e infrastrutture esistenti e il corretto inserimento paesaggistico-ambientale di quelle previste, in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale e di minimizzazione degli impatti paesistici.
3. Sugli edifici e attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico-sanitario, statico e tecnologico. Per gli interventi riconducibili a ristrutturazione pesante quale demolizione e ricostruzione è previsto, per le sole iniziative private, anche se condotte su suolo pubblico, apposito convenzionamento con l'Ente Parco.
4. Nelle porzioni di zone di cui al presente articolo localizzate all'interno delle fasce fluviali di cui all'art. 70, previo procedimento di valutazione di incidenza, quando necessaria, è consentita, nei limiti di cui alle normative per la tutela idrologica e idrogeologica, la realizzazione di attrezzature di tipo estensivo, quali parchi o aree pubbliche o di uso pubblico sia attrezzati con attrezzature leggere per la fruizione o per l'attività sportiva, sia non attrezzati, a condizione che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostituzione naturalistica. Non sono ammesse nuove opere edilizie a eccezione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza così come disciplinati dal regolamento sui chioschi, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 11 del 20/02/2020. Non sono

ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti; in tali aree è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive estensive, compresa l'installazione di strutture per il gioco dei bambini senza edifici annessi.

5. Nelle porzioni di zone di cui al presente articolo localizzate all'esterno delle fasce fluviali di cui all'art. 71 sono consentite attrezzature di tipo intensivo (centri sportivi), compresi i parcheggi connessi, l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3, gli interventi di ristrutturazione delle attrezzature esistenti, anche in ampliamento non oltre il 20% della SL esistente, previo convenzionamento con l'Ente Parco.
6. La progettazione degli interventi deve essere estesa all'intero comparto destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi.
7. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme di cui al Piano di Indirizzo Forestale; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva di cui alla lista delle specie autoctone del parco, allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone nel rispetto del Piano di Indirizzo Forestale e delle Norme Forestali Regionali;
  - b) le zone umide, anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell'art. 72, del relativo piano di gestione, laddove vigente, e alle misure di conservazione di cui alle disposizioni regionali; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura a uso pubblico si devono osservare le seguenti disposizioni:

- il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a 3 metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad 1 metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico
  - una quota continua, di almeno il 40% del totale delle sponde, realizzata con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 72
  - le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, devono essere piantumate con vegetazione autoctona
- c) è ammessa, previo procedimento di valutazione di incidenza, quando necessaria, la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 71; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea per un periodo non superiore a un anno e previa autorizzazione del Parco
- d) sono vietate le attività di auto e moto cross

## art.45            **zone di compatibilizzazione**

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio** le zone di 'compatibilizzazione', in quanto ambiti che, per la concomitanza
  - della loro prossimità, tangenza o interclusione rispetto alle zone agricole di cui all'art. 41 e alle zone d'interesse naturalistico e paesistico di cui all'art. 42
  - della presenza di strutture produttive e tecnologiche, di destinazioni d'uso e di fenomeni di degrado edilizio e urbanistico risultano determinare situazioni di particolare criticità ambientale per i prevalenti obiettivi di tutela del PTC.
2. Obiettivo da perseguire in queste zone è la progressiva eliminazione delle criticità in essere, attraverso azioni di compatibilizzazione da intendersi come interventi di natura tecnologica, gestionale, edilizia e urbanistica, ambientale e paesaggistica atti a eliminare, mitigare e/o compensare tali criticità, con i limitrofi ambiti paesaggistici e ambientali di tutela.
3. Le modalità di compatibilizzazione cui al precedente comma sono definite da specifici atti di intesa, convenzionali o altra forma di partenariato

pubblico/privato tra l'Ente Parco e i privati aventi titolo e il Comune territorialmente interessato.

4. Le iniziative di compatibilizzazione potranno contemplare interventi di trasformazione solo se finalizzati al complessivo miglioramento del profilo di compatibilità ambientale e paesistica del comparto di intervento. Nelle iniziative di compatibilizzazione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico-sanitario, ristrutturazione edilizia e di ampliamento non superiore al 20%. Sino all'approvazione delle modalità di compatibilizzazione di cui al comma 3 sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti di depurazione o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento.

5. Per tali ambiti la disciplina urbanistica attuativa verrà definita dal Comune negli atti di programmazione territoriale del PGT, da sottoporre a certificazione di conformità del Parco, al quale sono demandate le autorizzazioni relative alla valutazione di incidenza e paesaggistica, in ogni fase, sia delle previsioni che degli interventi, che dovranno concludersi prima dell'atto formale di rilascio dei titoli attuativi ed edilizi, in una Convenzione contenente gli obblighi a carico di ogni intervento.

6. A tal fine il Parco definisce, per tali aree, come elemento prioritario da garantire negli atti di programmazione territoriale del PGT, e negli interventi specifici assentiti dal Comune, i seguenti elementi inderogabili:

a) sia garantita la creazione di elementi di murazione verde verso le aree naturalistiche, secondo indicazioni specifiche emesse dall'Ente Parco, relativamente a ogni intervento o comparto edificatorio

b) sia esclusa la creazione di pareti vetrate continue che possono creare danni all'avifauna

c) le edificazioni non potranno mai superare l'altezza massima di 15 metri, ad esclusione degli impianti tecnologici quali silos o torri di raffreddamento

d) siano garantite nelle Convenzioni, le misure previste dall'art. 24 delle presenti norme

## art.46      **ambiti da riqualificare**

1. Il PTC, con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, individua gli ambiti da riqualificare per i quali il piano promuove interventi di recupero compatibili con le esigenze di tutela

ambientale e paesaggistica del Parco e con gli obiettivi di piano di cui al titolo 1.

2. Il recupero delle aree di cui al presente articolo è finalizzato ai seguenti obiettivi generali:
  - a) mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica e a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio
  - b) ricostituire il paesaggio agrario che una volta recuperato a tale destinazione, potrà concorrere al calcolo della potenzialità edificatoria agricola
  - c) ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento a interventi di ripristino delle formazioni vegetali naturali attraverso interventi di forestazione naturalistica e di recupero delle zone umide
  - d) recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere e attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, didattico-educativi, turistici e sociali
  - e) far cessare attività incompatibili con le valenze naturalistiche e paesaggistiche del parco, sostituendole o riconvertendole con attività a minore impatto ambientale
  - f) concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione di cui all'art.24, comma 3 della presente normativa ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate.
3. Fatti salvi i prevalenti principi di salvaguardia e tutela attiva dei valori ambientali e paesaggistici, costituiscono obiettivi specifici della progettualità funzionale al recupero degli ambiti degradati i seguenti:
  - a) la ricostituzione, compatibilmente con le funzioni e le attività previste, degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale
  - b) la riconversione degli ambiti definitivamente compromessi, o in situazioni di rischio con la perdita definitiva della connotazione originaria, con funzioni e infrastrutture innovative, tra cui l'inserimento di funzioni volte all'abbattimento dei consumi energetici, ovvero alla produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con la Lr. 20/2021, sia al servizio della fruizione del parco e/o per il potenziamento dei servizi qualificati alla popolazione. I progetti di FER oltre alle tradizionali procedure paesaggistiche e di valutazione di incidenza se necessarie, dovranno



essere accompagnati da una relazione di approfondimento che metta in evidenza non solo i benefici, ma anche le criticità esistenti nonché le idonee misure di mitigazione e compensazione. L'insediamento di questa tipologia di impianti sarà oggetto di apposita convenzione tra Proponente, Comune e Parco.

- c) il recupero dei percorsi e dei beni di interesse storico-culturale
  - d) il recupero delle strutture storiche in funzione delle finalità didattiche, fruttive e ricettive del Parco
4. Il recupero degli ambiti degradati può essere proposto e attuato dall'Ente Parco, da altre amministrazioni pubbliche, nonché dai privati aventi titolo; nel caso in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Parco e con il Comune entro il cui territorio è collocato, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente almeno:
- a) un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area e la sua caratterizzazione geologica, geomorfologica, pedologica, idrogeologica, naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque
  - b) una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori
  - c) indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito
  - d) indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico e ambientale delle opere proposte per il recupero
  - e) elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare, nonché computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale e di contestualizzazione paesistico-ambientale delle funzioni e degli interventi edilizi previsti
5. Negli ambiti di cui al presente articolo, in assenza del piano di recupero di cui al comma 4, è consentita la prosecuzione di tutte le legittime e assentite attività in essere; sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Non sono ammessi, ai fini del recupero di detti ambiti, esclusi gli ambiti assoggettati alla disciplina dei piani cave, interventi di recupero di materie derivanti dal trattamento di rifiuti da frantumazione e selezione di materiali provenienti da scavi e demolizioni.

7. Per gli ambiti di cui al presente articolo e ricadenti nelle fasce fluviali A e B di cui al 'Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI)' dell'Autorità di Bacino del Fiume Po sono consentite esclusivamente le destinazioni finali naturalistica di cui all'art. 42 e per la fruizione 'di tipo estensivo' di cui al comma 3 dell'art. 44.
8. L'Ente Parco può deliberare, anche per stralci funzionali corrispondenti a ogni singola area degradata da recuperare, un piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui al presente articolo.
9. Per gli edifici ricadenti negli ambiti degradati di cui al presente articolo sono possibili, qualora ne siano accertate le condizioni di collabenza certificate con iscrizione catastale nella categoria F/2 alla data di approvazione del PTC e nell'ambito di accordi e procedimenti concorsuali tra l'Ente Parco e i Comuni coinvolti, operazioni di trasferimento volumetrico.

## art.47            **ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale**

1. Il PTC, con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, individua gli ambiti, non già oggetto di specifica tutela in forza di provvedimenti sovraordinati, di particolare valore testimoniale circa il rapporto tra il sistema della produzione, il fiume e il contesto socio-territoriale. Tali ambiti manifestano quindi rilevanti significati di archeologia industriale.
2. Per tali ambiti sono da garantire la conservazione e la valorizzazione dei loro valori storici, artistici e culturali nonché la loro rivitalizzazione con l'insediamento di nuove funzioni e attività compatibili con gli obiettivi di tutela e salvaguardia e sinergici con la progettualità espressa dal Parco, dai Comuni del Parco e dal presente piano.
3. La riqualificazione degli ambiti di cui ai commi precedenti avviene previa approvazione di un Piano di Settore, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, da adottarsi successivamente alla pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento. Il Piano di Settore rientra nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06.
4. Il Piano di Settore stabilisce per ciascun ambito:

- a. il tipo di strumento attuativo o permesso di costruire convenzionato, di iniziativa pubblica o privata, tra l'Ente Gestore del Parco, la proprietà e il comune territorialmente interessato;
  - b. le destinazioni funzionali consentite; la tipologia degli interventi ammessi; l'entità in termini volumetrici o di superficie lorda di pavimento dell'intervento; la superficie massima coperta e l'altezza massima;
  - c. le previsioni che lo strumento attuativo deve contenere, anche in relazione al vigente Regolamento "Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale", riguarderanno: le opere di compensazione e mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesaggistica degli edifici e del loro contesto.
5. Fino all'attuazione delle previsioni del Piano di Settore di cui al comma 3, sugli edifici esistenti sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo, di cui al D.P.R. 380/2001, art.3 comma 1 lett. a), b) e c).
  6. In caso di perdurante presenza di attività produttive sono compatibili gli interventi edilizi e tecnologici - anche se parziali - necessari al permanere della suddetta attività, purché sia garantita la conservazione degli elementi architettonici e di ingegneria storica e idraulica connotativi dei caratteri originari degli edifici e degli ambiti di pertinenza.

## art.48 i 'limes' del parco

- 1 I Comuni, nella formulazione della strumentazione urbanistica ed edilizia, orientano i criteri di pianificazione all'individuazione dei 'limes' dell'area a parco, ovvero gli ambiti di relazione tra quanto è ricompreso nelle aree a Parco e quanto ne è prossimo, ma non ricompreso.
- 2 Dal punto di vista spaziale, i 'limes' sono individuati come le porzioni di territorio comunale, esterne all'area a parco, ricomprese in una fascia di 200 metri di spessore a partire dai confini dell'area a parco e verso l'esterno da tale area, qualora classificati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (alla data di adozione del presente piano) come ambiti agricoli e/o non soggetti a trasformazione urbanistica, come definiti dalla legge urbanistica regionale.
- 3 Con il termine 'limes' il PTC intende enfatizzare il ruolo cruciale di questi ambiti, che non sono solo 'margini' urbani' (visti dai sistemi insediativi

esterni al Parco) né 'periferie' del cuore centrale, a più elevato valore naturalistico e ambientale, del parco.

- 4 I limes costituiscono gli 'spazi di relazione' tra diversi contesti spaziali (spazi aperti, ambiti boscati, infrastrutture, tessuti urbani, comparti produttivi ...), tutti ugualmente funzionali a restituire la pluralità dei modi d'uso e dei valori territoriali espressi dalle comunità che agiscono questo territorio.
- 5 L'identificazione dei limes è funzionale a perseguire una progressiva qualificazione di tali ambiti di relazione in quanto fattore rilevante nella costruzione di nuovi valori territoriali e identitari, a beneficio dei valori ecosistemici dell'area a parco e della qualità urbana e paesistico-ambientale degli spazi esterni di relazione.
- 6 Nella formulazione della propria strumentazione urbanistica ed edilizia, i Comuni orientano la pianificazione secondo i seguenti criteri:
  - a) i limes del parco sono da destinarsi prioritariamente all'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico funzionali prioritariamente ad attività ludico-ricreative, all'accessibilità e alla fruibilità dell'area a parco, nonché alla tutela della natura
  - b) qualsiasi previsione di trasformazione a fini insediativi deve prevedere fasce alberate lungo i confini del lotto o comparto di intervento che prospettano su spazi aperti non edificati. Tali fasce alberate devono essere costituite da essenze autoctone e con sesto di impianto da concordare con gli organi tecnici del Parco, sulla base di specifico elaborato progettuale redatto dal proponente
- 7 Opere e interventi che possono opportunamente essere previsti per i limes dalla strumentazione urbanistica e dai programmi delle opere pubbliche fanno riferimento al seguente 'catalogo minimo', da applicarsi in ragione delle specificità dei diversi contesti spaziali:
  - a) interventi sull'equipaggiamento vegetale:
    - qualificazione delle aree di pregio naturalistico-ambientale
    - quinte vegetali
    - murazioni verdi
  - b) interventi per servizi e attrezzature:
    - orti urbani
    - frutteti di comunità
    - spazi e attrezzature leggere per la fruizione ludico-ricreativa
    - porte del parco...

- c) interventi per la mobilità:
  - itinerari ciclopedonali in spazi aperti e di connessione tra l'area a parco e gli ambiti edificati
  - qualificazione e messa in sicurezza degli incroci/attraversamenti stradali
  - opere stradali di moderazione delle velocità veicolari ...

## titolo 9. Parco Naturale dell'Adda Nord

---

### art.49 **individuazione e finalità del parco naturale**

1. Il PTC, con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, individua le aree appartenenti al Parco Naturale dell'Adda Nord (di seguito anche 'parco naturale'), istituito con LR 35/2004, confluita nella l.r. 16/2007.
2. Entro le aree a parco naturale il PTC persegue i seguenti obiettivi:
  - a) tutelare la biodiversità, conservare e incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area
  - b) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali qualora non siano in contrasto con gli obiettivi di tutela della biodiversità
  - c) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi
3. La gestione delle aree a parco naturale è orientata:
  - a) alla conservazione dei caratteri naturalistici e delle funzioni ecologiche degli habitat
  - b) al mantenimento, ampliamento o integrazione dei valori ecosistemici e delle funzioni ecologiche presenti
4. I contenuti del presente PTC del Parco Adda Nord costituiscono a tutti gli effetti, entro il perimetro del parco naturale, contenuti del 'Piano per il parco' di cui all'art.64 della LR 16/2007 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'.

## **art.50 articolazione del territorio a parco naturale**

1. Il PTC articola il territorio del parco naturale, entro la tavola **TP03\_articolazione del territorio**, in zone con diverso regime di tutela, obiettivi e progettualità, così come definiti entro le norme di cui al titolo 8.
2. Gli obiettivi di maggior tutela e salvaguardia di cui all'art. 49 e le specificazioni di maggior tutela e salvaguardia di cui ai successivi articoli del presente titolo assumono carattere di prevalenza se in contrasto con i contenuti della disciplina delle singole aree di cui al titolo 8 e, più in generale, sui contenuti dell'intero PTC.
3. Le aree comprese nel parco naturale strutturano la rete ecologica del Parco (PAN\_RE) di cui al titolo 10.
4. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 49 e delle finalità del parco naturale, eventuali opere infrastrutturali di scala sovralocale che dovessero interessare il parco naturale dovranno prevedere consistenti interventi di mitigazione degli impatti e di compensazione ambientale.

## **art.51 efficacia dei contenuti paesistici e urbanistici**

1. Coerentemente all'art.64 della LR 16/2007, le disposizioni del presente titolo:
  - a) hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico
  - b) sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni e dei privati

## **art.52 regolamento del parco naturale**

1. Il regolamento del parco naturale è funzionale a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 49, della normativa regionale e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.
2. A tal fine, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
3. Il regolamento del parco naturale, avente i contenuti di cui all'art.65 della LR 16/2007 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi', è da approvarsi con la procedura prevista dall'art. 20 della l.r. 86/1983.

## art.53 disposizioni e divieti transitori

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dei cui all'art. 49, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare, sono assunti i divieti di cui all'art.66 della citata LR 16/2007.

## titolo 10. Rete Ecologica del Parco (PAN\_RE)

---

### art.54 generalità

1. La definizione programmatica e la progressiva qualificazione della Rete Ecologica del Parco (PAN\_RE) costituiscono obiettivo prioritario del PTC.
2. Il PTC, corrispondendo alla LR 86/1983, definisce, in concorso con i piani territoriali di coordinamento provinciali, il piano territoriale metropolitano e i piani di governo del territorio comunali, e in relazione all'ambito territoriale di interesse, le aree con valenza ecologica e quelle di collegamento tra le medesime in ragione della loro struttura lineare e continua e che, per il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali.
3. Il PTC intende la PAN\_RE come 'rete ecologica polivalente', funzionale sia a obiettivi di tutela della biodiversità sia alla fornitura di servizi ecosistemici alle comunità insediate.

### art.55 identificazione

1. Il PTC, con appositi simboli grafici nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**, individua gli ambiti e gli elementi costitutivi la PAN\_RE e i rapporti con la Rete Ecologica Regionale (RER).
2. La PAN\_RE è costituita dai seguenti ambiti ed elementi:
  - a. nodi portanti, quali aree entro le quali sono presenti i più rilevanti valori di naturalità e costituiscono quindi i principali giacimenti di biodiversità. Corrispondono ai siti di Rete Natura 2000

di cui all'art. 38 e al Parco Naturale dell'Adda Nord di cui al titolo 9

- b. archi di connessione, quali aree che, per valori di naturalità intrinseci e per localizzazione, sono funzionali alla continuità della rete e alla connettività tra differenti unità ecosistemiche. Corrispondono alle zone di interesse naturalistico paesistico di cui all'art. 42
- c. ambiti di rigenerazione, quali aree che manifestano elementi di complessità e di potenzialità tali da assumere funzioni di mitigazione dei fattori di pressione antropica e di integrazione delle funzioni ecosistemiche. Corrispondono alle zone agricole di cui all'art. 41 e agli ambiti da riqualificare di cui all'art. 46.
- d. varchi da deframmentare
- e. varchi da mantenere
- f. varchi da mantenere e deframmentare
- g. aree prioritarie di intervento (API) riconosciute con DGR n. 2423 dell'11 novembre 2019

## **art.56            obiettivi di conservazione e riqualificazione**

1. Per gli ambiti di cui alla lettera a, del comma 2 dell'art. 55 valgono, oltre agli obiettivi, ai criteri, alle indicazioni e alle disposizioni di cui alle relative norme, anche i seguenti indirizzi:
  - a) mantenere e potenziare gli ambienti naturali, semi-naturali, le destinazioni funzionali che garantiscono la sussistenza degli ecosistemi presenti
  - b) evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e comprometterne la funzionalità ecologica
  - c) evitare l'interferenza dei tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche, ferroviarie, tecnologiche; laddove non diversamente localizzabili, prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale
2. Per gli ambiti di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 55 valgono, oltre agli obiettivi, ai criteri, alle indicazioni e alle disposizioni di cui alle relative norme, anche i seguenti indirizzi:
  - a) preservare la continuità e la funzionalità dei corridoi ecologici
  - b) mantenere o realizzare preventivamente, ove assenti, fasce continue di territorio sufficientemente ampie ed equipaggiate che consentano lo spostamento di fauna selvatica e accesso a zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione, anche verso le aree esterne al Parco



- c) evitare alterazioni di ambienti naturali e modifica delle destinazioni funzionali che determinerebbero impoverimento e banalizzazione degli ecosistemi e riduzione della biodiversità
- 3. Per gli ambiti di cui ai commi c, d, e ed f il piano assume, oltre ai criteri della pianificazione concorrente e sovraordinata, anche i seguenti indirizzi:
  - a) evitare saldature dell'edificato così da mantenere la continuità territoriale
  - b) evitare restringimenti e riduzioni dell'ampiezza dei varchi
  - c) evitare alterazioni ambientali che riducano la funzionalità ecologica dei varchi
  - d) attuare interventi di riqualificazione ambientale e ri-equipaggiamento con vegetazione autoctona

## titolo 11. rete della mobilità dolce e della fruizione

---

### art.57 **itinerari della mobilità ciclopeditone**

- 1. In virtù dei principi di fruizione sostenibile delle aree a parco e di connessione dell'area a parco con i contesti territoriali di relazione, costituisce obiettivo prioritario del PTC la continuità e la qualità degli itinerari ciclopeditoni, purché nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e delle connotazioni paesaggistico-ambientali.
- 2. Obiettivi della rete di itinerari ciclopeditoni definita dal piano sono:
  - a) individuare un sistema di percorsi di connessione degli elementi di particolare valore e di offerta di servizi presenti nell'area a parco e tra diverse aree protette e di interconnessione con itinerari di valenza extra-regionale
  - b) connettere le aree a parco con i principali nodi del servizio di trasporto pubblico, con le aree urbane e con il sistema delle aree protette del contesto geografico di relazione
- 3. Gli itinerari ciclopeditoni sono così definiti:
  - a) itinerari esistenti, ovvero percorsi già in essere. Sono individuati con appositi simboli grafici nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**
  - b) itinerari da completare/qualificare, ovvero percorsi sui quali sviluppare progettualità e indirizzare risorse funzionali a completare itinerari

esistenti o a qualificarne la fruizione. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**

- c) ring' e 'anelli' (di cui all'art.69), ovvero itinerari di scala sovracomunale e metropolitana, funzionali a offrire percorsi tematici e fortemente caratterizzati nella fruizione dei patrimoni paesistico-ambientali, urbani e storico-artistici del territorio di riferimento. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**
- 4. Per le specifiche tecniche nella realizzazione, gestione e qualificazione degli itinerari ciclopedonali si fa riferimento agli indirizzi, alle regole e ai criteri prestazionali definiti dalla manualistica regionale e, laddove compatibili, a quanto definito all'art. 81 con particolare attenzione alla possibilità di garantire la fruizione da parte di soggetti a ridotta mobilità e quindi con riferimento alle tecniche di progettazione universale;
- 5. La strumentazione urbanistica comunale, per gli aspetti connessi alla mobilità ciclopedonale e se coerente e di maggior dettaglio rispetto alle presenti NTA, assume e specifica la progettualità del PTC.
- 6. La compartecipazione agli obiettivi di cui al presente articolo da parte di soggetti promotori di progettualità di trasformazione dello stato dei luoghi, infrastrutture e manufatti dell'area a parco costituisce fattore di contestualizzazione ai sensi del titolo 6.
- 7. A seguito di convenzionamento con l'Ente Parco, è possibile definire le modalità di fruizione di percorsi ricadenti all'interno di proprietà privata.

## art.58 **strutture per la valorizzazione e conoscenza delle peculiarità del Parco**

- 1. In virtù dei principi di fruizione consapevole delle aree a parco e delle funzioni anche didattiche dell'Ente Parco, costituisce obiettivo prioritario del PTC il consolidamento e la qualificazione delle aree e delle strutture preposte alla conoscenza dei patrimoni ricompresi nell'area a parco e nel contesto territoriale di relazione.
- 2. Aree e strutture rispondenti a tale obiettivo sono costituite dai seguenti elementi:
  - a) centri parco, musei, siti archeologici, fattorie didattiche, centri di educazione ambientale, punti informativi, aree e punti di sosta per

l'accoglienza e la fruizione. Tali elementi sono individuati con apposito simbolo grafico nella tavola **TP02\_ ambiti ed elementi di paesaggio**

- b) **ambiti a funzione naturalistico-didattica.** Tali ambiti sono individuati, con apposito simbolo grafico nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**
3. In ragione di evidenti miglie e nel perseguimento dei principi di cui al c. 1, sono consentiti limitati interventi edilizi o di urbanizzazione funzionali a consolidare e qualificare strutture di proprietà pubblica. Tale opportunità, nella misura di una struttura per singolo sito di RN2000 che dovranno essere sottoposte alla valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente, ovvero per l'Area Leonardesca, richiedono una relazione tecnica argomentativa dei migliori profili di efficacia dell'intervento in oggetto. Non sono consentite attività che esulano dalla promozione delle attività culturali e/o ambientali del Parco o del sito RN 2000 o dell'area Leonardesca.
4. La compartecipazione agli obiettivi di cui al presente articolo da parte di soggetti promotori di progettualità di trasformazione dello stato dei luoghi, infrastrutture e manufatti dell'area a parco costituisce fattore di contestualizzazione ai sensi del Titolo 6.

---

## titolo 12. Rete Verde del Parco (PAN\_RV)

---

### art.59      **generalità**

1. La fruibilità e la tutela dei sistemi e degli elementi di valore paesaggistico di carattere rurale, naturale e antropico delle aree a parco costituiscono obiettivi prioritari del PTC.
2. Il PTC, corrispondendo alla pianificazione paesaggistica regionale, definisce, in concorso con i piani territoriali di coordinamento provinciali, il piano territoriale metropolitano e i piani di governo del territorio comunali, e in relazione all'ambito territoriale di interesse, il sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi dell'area a parco.
3. Il PTC intende la PAN\_RV come strettamente relazionata con la PAN\_RE.

## art.60 **identificazione**

1. Il PTC, nel definire la PAN\_RV, specifica la Rete Verde Regionale (RVR), definendone giacitura, elementi costitutivi, obiettivi e indirizzi.
2. Il disegno di PAN\_RV è funzionale a integrare e connettere il sistema delle tutele paesaggistiche con la Rete Ecologica del Parco (PAN\_RE) di cui al titolo 10 (Rete Ecologica del Parco (PAN\_RE)), e con gli elementi di cui al titolo 7 (la componente paesaggistica) e al titolo 11 (rete della mobilità dolce e della fruizione).
3. Il PTC, con appositi simboli grafici nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale** individua gli ambiti e gli elementi costitutivi la PAN\_RV e i suoi rapporti con la Rete Verde Regionale (RVR).
4. La PAN\_RV si articola nelle seguenti tipologie:
  - a) PAN\_RV a caratterizzazione naturalistica, corrispondente agli ambiti ed elementi di cui agli art. 30 (componenti di rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale), art. 39 ('area leonardesca') e art. 42 (zone di interesse naturalistico e paesistico)
  - b) PAN\_RV a caratterizzazione agricola, corrispondente agli ambiti ed elementi di cui agli art. 41 (zone agricole) e art. 43 (edifici e complessi rurali)
  - c) PAN\_RV a caratterizzazione storico-culturale, corrispondente agli ambiti ed elementi di cui agli art. 31 (componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale), art. 32 (componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico-sociale), art. 33 (componenti di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo percettivo), art. 36 (nuclei storici), art. 37 (ville e parchi di valore paesistico-ambientale).
  - d) itinerari di connessione della PAN\_RV, corrispondenti alla rete della mobilità dolce di cui all'art. 57 (itinerari della mobilità ciclopedonale).

## art.61 **disciplina generale**

1. La PAN\_RV costituisce riferimento per l'elaborazione della Rete Verde Comunale (RVC) da svilupparsi secondo quanto previsto dal presente titolo.
2. Obiettivi generali della PAN\_RV, da assumere e specificare in seno agli atti di progettualità urbanistica e territoriale, sono:
  - a) la tutela attiva e la valorizzazione dei caratteri identitari e storico culturali del paesaggio dell'area a parco

- b) la qualificazione del paesaggio rurale, anche nella sua funzione di servizio ecosistemico
  - c) la riqualificazione del paesaggio antropico e naturale e delle sue risorse
  - d) la promozione e il sostegno alla fruizione degli elementi costitutivi e identitari del paesaggio del parco
3. Gli elementi della PAN\_RV sono da assumersi come ambiti prioritari di interesse per le azioni di compensazione ambientale degli impatti connessi a piani, programmi e progetti di trasformazione insediativa e infrastrutturale del territorio del parco.
4. Nei contesti spaziali di sovrapposizione tra PAN\_RE, PAN\_RV e gli ambiti agricoli di interesse strategico come eventualmente definiti nei piani territoriali di coordinamento provinciale e nel piano territoriale metropolitano sono prevalenti le disposizioni di cui al titolo 1, stanti le facoltà dell'azione pianificatoria dei Comuni nel determinare profili di maggiore tutela paesistico-ambientale.

## **art.62            obiettivi di conservazione e riqualificazione**

1. Per gli ambiti di cui al comma 4 dell'art. 60 valgono gli obiettivi, i criteri, le indicazioni e le disposizioni di cui alle relative norme.
2. Le previsioni Regionali e Territoriali della RV sono prevalenti rispetto a quelle comunali. Queste ultime potranno assumere un ruolo di maggior dettaglio in virtù della scala rappresentativa:
3. PAN\_RV a caratterizzazione naturalistica: potenziamento delle condizioni di naturalità al fine di garantire maggiore connettività naturalistica e qualità ecosistemica, tutela e il mantenimento del valore naturalistico esistente
4. PAN\_RV a caratterizzazione agricola: riqualificazione paesaggistica e agronomica dei sistemi rurali, tutela, mantenimento e consolidamento dei caratteri paesaggistico rurali esistenti
5. PAN\_RV a caratterizzazione storico-culturale: valorizzazione e rifunionalizzazione del patrimonio culturale connesso ai centri storici, connettività ciclopedonale tra i tessuti urbani e gli spazi aperti, qualificazione e potenziamento del sistema degli spazi verdi urbani e degli elementi di connessione con gli spazi aperti

## titolo 13. temi e ambiti di progettualità integrata

---

### art.63 **premesse, obiettivi e ruolo dell'Ente Parco**

1. Al fine di qualificare l'azione dell'Ente Parco come soggetto attivo nella progressiva qualificazione del territorio di competenza, il PTC definisce temi e ambiti spaziali sui quali l'Ente Parco intende svolgere un ruolo di abilitazione, sollecitazione, indirizzo, e coordinamento delle varie forme di progettualità che si intendono attivare ai fini del perseguimento degli obiettivi coerenti e sinergici a quelli definiti dal PTC.
2. Funzione della presente sezione normativa del PTC è quindi quella di delineare obiettivi, contenuti e indirizzi sui temi e sugli ambiti spaziali che l'Ente Parco ritiene di particolare rilevanza per attivare accordi e intese funzionali a esprimere una progettualità istituzionalmente e territorialmente integrata.
3. La fase attuativa di tale progettualità integrata è perseguibile attraverso le modalità offerte dal quadro normativo vigente, con particolare riferimento alle forme di programmazione negoziata e di partenariato pubblico-privato.
4. Nei procedimenti di verifica di compatibilità e concorrenza che l'Ente Parco esercita sugli strumenti progettuali e programmatori di altri soggetti, viene effettuata anche una valutazione di come tali strumenti assumano e specifichino la progettualità integrata di cui al presente titolo della normativa di piano.
5. L'Ente Parco intende sostenere e incentivare l'attivazione della progettualità integrata promossa da altri soggetti co-interessati al perseguimento degli obiettivi definiti e si impegna, valutatane la concorrenza al perseguimento degli obiettivi di PTC, con proprio atto deliberativo:
  - a) a specificare le modalità di erogazione di un supporto tecnico-procedurale e giuridico-amministrativo ai soggetti proponenti tale progettualità
  - b) a definire modalità di semplificazione e fluidificazione dei procedimenti istruttori e deliberativi in capo all'Ente Parco come soggetto partecipante ai procedimenti funzionali alla formulazione di tale progettualità
  - c) a definire criteri premiali e di priorità per l'accesso a fonti di co-finanziamento per investimenti riferiti a tali progettualità

## art.64 'luoghi sensibili'

1. La progressiva qualificazione dell'area a parco e del territorio a questo relazionato si attua anche attraverso la progettualità che i diversi Enti e soggetti sono chiamati a esprimere su luoghi e situazioni territoriali peculiari e ricorrenti, qui definiti 'luoghi sensibili'.
2. I 'luoghi sensibili' sono ambiti spaziali entro cui la progettualità di uso, funzione e trasformazione deve perseguire obiettivi di rilevanza sovra-comunale, in modo da comportare non solo una qualificazione dei contesti locali entro cui il singolo luogo è localizzato, ma un complessivo miglioramento delle performances dell'intero territorio e dell'area a parco, dove le singole sue porzioni concorrono agli obiettivi generali comuni.
3. Il PTC mappa i 'luoghi sensibili' con apposito segno grafico entro la tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**.
4. Ai fini della necessaria flessibilità gestionale e di aggiornamento del PTC, nella tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale** sono mappati unicamente i principali 'luoghi sensibili'; è facoltà dei Comuni individuare e proporre all'Ente Parco altri luoghi e situazioni che si possano ritenere avere caratteristiche e funzioni analoghe.
5. I 'luoghi sensibili' individuati dal PTC sono delle seguenti tipologie, delle quali si indicano obiettivi e indirizzi per l'attivazione di una progettualità integrata:
  - a) 'epicentri', sono rappresentati dai centri storici, stazioni della rete ferroviaria, stazioni delle autolinee, centri sportivi, centri parco, musei, centri di educazione ambientale. Gli obiettivi di intervento su tali luoghi sono funzionali a consolidarne e qualificarne le caratteristiche prestazionali e funzionali in relazione alla loro sinergica fruibilità con l'area a parco. I criteri di intervento devono essere orientati a un miglioramento della loro accessibilità ciclo-pedonale e alla predisposizione di sistemi di comunicazione che mettano in rilievo la presenza delle aree a parco e gli itinerari di accesso
  - b) porte del parco, sono rappresentati dalle aree a parcheggio poste lungo la viabilità ordinaria esterna all'area a parco (porte remote) e dalle aree a parcheggio poste a ridosso dell'area a parco (porte di prossimità). Gli obiettivi di intervento su tali luoghi sono funzionali a qualificare l'accessibilità e la funzionalità. I criteri di intervento devono essere orientati alla qualificazione del sedime stradale e dei suoi bordi

(interventi di moderazione del traffico), alla loro 'ambientazione' paesistica (equipaggiamento vegetale, mitigazione visiva) e a sistemi di comunicazione che mettano in rilievo patrimoni e dotazioni delle aree a parco

- c) stanze di peculiare valore fruitivo, sono gli ambiti areali di più intensa fruizione dell'area a parco (spiagge, ambiti di sosta e relax, spazi aperti e annesse strutture ricettive e di ristorazione). Gli obiettivi di intervento su tali ambiti sono funzionali a consolidarne e qualificarne le caratteristiche prestazionali e funzionali, anche attraverso interventi edilizi e infrastrutturali compatibili con i principi generali di tutela dei caratteri di naturalità e paesistico-ambientali dei luoghi. I criteri di intervento devono essere orientati alla gestione in termini 'sostenibili' di dette stanze, alla eliminazione di eventuali elementi detrattori e di criticità e a opere di contestualizzazione paesistico-ambientale
- 6. Obiettivi comuni della progettazione integrata dei 'luoghi sensibili' sono il miglioramento della fruizione di tali aree e la loro qualificazione sotto il profilo paesaggistico, igienico-sanitario e ambientale.

## art.65 'Adda parkway'

- 1. La qualità percettiva della presenza delle aree a parco e dei suoi patrimoni territoriali, la sua capacità attrattiva e la sua stessa fruibilità sono determinate anche dalla qualità paesistica, dalla sicurezza e dalla capacità connettiva della rete stradale che connette l'area a parco ai territori di relazione.
- 2. Coerentemente ai contenuti programmatici di Province, Città Metropolitana e Regione, l'Ente Parco individua come rilevante, in funzione dei suoi obiettivi di salvaguardia, tutela attiva e fruibilità dell'area a parco, uno scenario di progressiva qualificazione delle due dorsali stradali che percorrono l'ambito fluviale da Lecco a Truccazzano.
- 3. Il PTC individua, con apposito segno grafico entro la tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**, le due principali dorsali stradali che si sviluppano parallelamente al corso fluviale.
- 4. Tali dorsali vanno progressivamente connotate come 'parkway', nell'accezione di 'strade parco', ovvero strade caratterizzate da una elevata qualità formale e fruitiva.
- 5. Gli enti proprietari di tali strade, i Comuni territorialmente interessati e l'Ente Parco si fanno parte attiva per l'avvio di una fase progettuale



funzionale a definire le modalità di progressiva qualificazione di tali strade.

6. Gli obiettivi sottesi a tale qualificazione sono:
  - a) miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per il traffico veicolare sia per la mobilità ciclopedonale
  - b) estensione delle tratte dotate di itinerari ciclabili in sede propria
  - c) mitigazione degli elementi detrattori dal punto di vista paesistico
  - d) caratterizzazione estetica (materica, cromatica, di illuminazione) degli elementi di supporto alla circolazione
  - e) qualificazione degli innesti trasversali
  - f) aumento selettivo dell'equipaggiamento vegetale lungo i bordi
  - g) deframmentazione della rete ecologica del parco (PAN\_RE) di cui al titolo 10
  - h) qualificazione delle connessioni con i 'luoghi sensibili' di cui all'art. 64
  - i) miglioramento della fruibilità ciclabile e pedonale degli itinerari di cui all'art.69
  - j) messa in sicurezza stradale per la fauna (punti verdi, sottopassaggi per la micro e meso fauna, dissuasori, ecc.)
7. La strumentazione urbanistica generale e gli atti e i provvedimenti di natura urbanistica, edilizia e gestionale di scala comunale sono chiamati a riscontrare e specificare gli obiettivi e criteri qui sviluppati e a definire una disciplina d'uso del suolo preordinata al perseguimento di tali obiettivi.

## art.66      **il 'margine forestato' del Parco**

1. Al fine di caratterizzare gli assetti paesaggistici e aumentare i valori ecosistemici delle aree a parco e dei tessuti urbani con questo in relazione di prossimità, il piano dispone la progressiva realizzazione del 'margine forestato' del parco.
2. Il 'margine forestato' consiste in una fascia boscata di profondità minima di 12 metri da costituirsi con essenze e sesto di impianto da valutarsi di volta in volta in ragione della localizzazione e della caratterizzazione del contesto, e con riferimento al Piano di Indirizzo Forestale o a indicazioni dell'Ente Parco. Per detto margine forestato è fatto obbligo di impiegare esclusivamente specie autoctone ecologicamente idonee al contesto, ricomprese nella lista delle specie autoctone del parco, di cui all'allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone e la possibilità di realizzare cenosi il più possibile

naturaliformi, prevedendo strutture articolate, con l'impiego di alberi sia di arbusti

3. Alla progressiva realizzazione del 'margine forestato' del parco concorrono, in modo diretto (in loco) o in forma di compensazione e contestualizzazione di cui al titolo 6 tutti i procedimenti di pianificazione attuativa e di progettazione delle opzioni trasformative dello stato dei luoghi.
4. Il 'margine forestato' è da realizzarsi in modo prioritario nelle seguenti zone, ambiti e situazioni, laddove compatibili con altra disciplina delle aree a parco che rivesta carattere di maggior tutela:
  - a) ambiti di adiacenza o stretta prossimità tra il perimetro del parco e tessuti urbanizzati
  - b) per tramite degli indirizzi e dei criteri di cui al Titolo 4.
  - c) bordi stradali delle 'Adda parkway' di cui all'art. 65
5. Al reperimento delle risorse e alla realizzazione del margine forestato del parco concorrono:
  - a) gli standard e la fiscalità generati dagli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica
  - b) le risorse e gli interventi sostenuti dalle politiche agricole
  - c) le risorse generate dal pagamento dei servizi ecosistemici di cui all'art. 70.
  - d) finanziamenti derivanti da politiche ambientali
  - e) le risorse destinate a interventi di mitigazione, compensazione e contestualizzazione

## **art.67            ambiti della rigenerazione**

1. Coerentemente alle politiche comunitarie, nazionali e regionali circa il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale, l'Ente Parco intende essere soggetto abilitante e compartecipe delle iniziative di rigenerazione dei luoghi e delle infrastrutture presenti nell'area a parco e ad oggi in stato di dismissione e/o sottoutilizzo e/o degrado (sociale e paesistico-ambientale).
2. Le iniziative di rigenerazione a cui qui ci si riferisce sono quelle atte a rifunzionalizzare, riattivare, riqualificare dal punto di vista urbanistico, sociale e paesistico-ambientale gli 'ambiti della rigenerazione' di cui ai commi successivi.

3. Gli ambiti individuati di cui al presente articolo rappresentano i luoghi e le situazioni dove più sono evidenti sia le condizioni di degrado sia le opportunità di processi di rigenerazione che sappiano riverberare i propri effetti e generare 'effetti volano' nel contesto territoriale di relazione.
4. Il PTC mappa gli 'ambiti della rigenerazione' con apposito segno grafico entro la tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**. Tali ambiti possono essere integrati da altre situazioni e luoghi, a condizione che manifestino, nello stato di fatto, condizioni analoghe a quelle di cui al comma 3.

Gli ambiti della rigenerazione corrispondono alle aree e ambiti da riqualificare o compromessi, nonché alle aree eventualmente identificate dalla strumentazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. n. 18/2019 e s.m.i.

5. Le iniziative di rigenerazione di tali ambiti fanno riferimento ai criteri e alle condizioni stabilite dal quadro dispositivo regionale, integrato dai seguenti criteri:
  - a) per gli ambiti della rigenerazione costituiti da aree urbanizzate e/o complessi immobiliari:
    - i. applicazione dell'indifferenza funzionale
    - ii. regole per gli usi temporanei
    - iii. favore per lo sviluppo di iniziative economiche (attività terziarie, nelle forme di turistico-ricettive, direzionali, ricerca & sviluppo, attività produttive leggere e specializzate), sociali e culturali
    - iv. realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali
    - v. bonus volumetrici condizionati a particolari performance energetico-ambientali
    - vi. trasferimento delle volumetrie di complessi demoliti e restituzione dell'area a funzioni naturalistico-ambientali
  - b) per gli ambiti degradati quali ambiti estrattivi, discariche e altre funzioni su suolo non urbanizzato:
    - i. riqualificazione paesistico-ambientale
    - ii. attrezzature per la fruizione ludico-ricreativa a basso impatto ambientale
6. La rigenerazione di tali ambiti costituisce obiettivo di interesse collettivo e quindi è possibile applicare forme di de-fiscalizzazione, de-contribuzione o comunque provvedimenti fiscali di favore coerentemente al quadro dispositivo regionale.

7. La progettualità di rigenerazione (non già riconducibile a interventi di bonifica ambientale, ripristino e/o risarcimento ambientale di attività pregresse), qualora proceduralmente connessa a interventi di significativa trasformazione dello stato dei luoghi assoggettata a procedimenti di valutazione ambientale, può essere considerata come strumento di compensazione e contestualizzazione ambientale, laddove si sia in presenza di evidenti benefici di carattere pubblicistico, palesati da forme convenzionali.
8. La strumentazione urbanistica generale e gli atti e i provvedimenti di natura urbanistica, edilizia e gestionale di scala comunale sono chiamati a riscontrare e specificare i criteri di cui al comma 5 e a definire una disciplina d'uso del suolo preordinata al perseguimento di tali criteri.

## art.68            **itinerari della mobilità dolce**

1. La fruibilità dell'area a parco e del suo contesto territoriale, da parte delle comunità localmente insediate così come da utenti provenienti dal contesto metropolitano e turisti, è da sostenere anche attraverso la definizione di itinerari caratterizzati da identità e riconoscibilità, a forte caratterizzazione, in modo da differenziare l'offerta fruitiva e intercettare l'interesse degli utenti.
2. Il PTC, entro la tavola **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE) e scenario progettuale**, identifica, anche in relazione a quanto pianificato da Regione Lombardia, Province e Città Metropolitana, il sistema degli itinerari di fruizione ciclopedonale dell'area a parco e del suo contesto territoriale.
3. Tali itinerari, tutti agganciati al 'percorso regionale di valenza nazionale – Adda', individuano due complementari sistemi di percorsi di circuitazione:
  - a) il sistema delle percorrenze all'interno del Parco e delle aree di prossimità, funzionali anche a sostenere una fruizione turistica tematica
  - b) gli itinerari dei 'ring metropolitani', circuiti di connessione tra le aree protette del contesto geografico di relazione del Parco Adda Nord, gli itinerari della rete ciclabile regionale, i poli urbani di Bergamo, Lecco, Milano e Monza, le stazioni ferroviarie del Servizio Ferroviario Regionale e le stazioni autolinee di rilievo interprovinciale
4. Dal punto di vista tecnico, la realizzazione di percorsi ciclopedonali fa riferimento ai criteri prestazionali di cui all'art. 81, ai criteri e agli indirizzi di cui al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica con particolare

riferimento ai capitoli 5, 7 e 8 dell'Allegato A del Documento di Piano e alle norme e disposizioni di carattere nazionale.

5. Al fine di favorire la capacità connettiva tra i territori dell'area a parco localizzati sulle due sponde orografiche, attraverso le intese e strumenti concertati tra l'Ente Parco, enti locali, altri soggetti istituzionali e soggetti portatori di interesse collettivi potranno essere individuati interventi di realizzazione di passerelle ciclopedonali di collegamento tra le due sponde del Fiume Adda.
6. La strumentazione urbanistica generale e gli atti e i provvedimenti di natura urbanistica, edilizia e gestionale di scala comunale sono chiamati a riscontrare e specificare gli obiettivi e criteri qui sviluppati e a definire una disciplina d'uso del suolo preordinata al perseguimento di tali obiettivi, purché non in contrasto con gli obiettivi prioritari di tutela della biodiversità e del paesaggio.

## **art.69 servizi ecosistemici e ambientali**

1. L'Ente Parco, anche attraverso il presente piano, individua nel meccanismo del 'pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali' (PSEA), per come definito dal quadro legislativo e di indirizzi di carattere nazionale, uno strumento di progettualità integrata per il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela attiva delle risorse fisico-naturali e paesistico-ambientali dell'area a parco.
2. Assumendo l'intera area a parco, nei suoi patrimoni sociali, economici e ambientali, quale bacino di fornitura di servizi ecosistemici per l'area metropolitana entro cui è localizzato, il PTC introduce nel presente articolato normativo regole, indirizzi e criteri propedeutici alla progressiva definizione di strumenti di PSEA, funzionali alla creazione di convenienze economiche nell'offerta, nel mantenimento e nella valorizzazione delle risorse fisico-naturali e paesistico-ambientali di cui è dotata l'area a parco.
3. Assumendo i contenuti di cui al quadro dispositivo nazionale in corso di formulazione, tali strumenti devono perseguire i seguenti principi e criteri:
  - a) il pagamento di un servizio ecosistemico e ambientale consiste nella remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione o utilizzo di risorse fisico-naturali per la produzione di prodotti di mercato, qualora tale mercato consista nella transazione diretta tra

consumatore e produttore, e ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene

- b) nella formulazione del sistema di PSEA devono essere specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento
- 4. I beneficiari finali del sistema di PSEA possono essere l'Ente Parco, i Comuni o altro soggetto di diritto privato che abbia per statuto funzioni di gestione di beni di interesse collettivo.
- 5. L'Ente Parco, nell'erogazione di risorse proprie e nell'accompagnamento a forme di fund raising, attribuisce priorità ai Comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.
- 6. La remunerazione di servizi ecosistemici e ambientali non può essere considerata forma di compensazione di cui all'art. 24.

## titolo 14. norme settoriali

---

### art.70      **tutela geomorfologica**

- 1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno dell'area a parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.
- 2. La pianificazione di scala comunale mappa e tematizza gli elementi di cui al comma 1.
- 3. In generale, nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al presente articolo sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti e i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, previo parere dell'Ente Parco, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti, qualora possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento alla DGR VI/48740 del 29/02/2000 'Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" ', pubblicata sul BURL 9/5/2000, 1° supplemento straordinario al

n. 19, e alla direttiva approvata con DGR 19/12/95 n. VI/6586 'Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione' pubblicata sul BURL 26/01/1996, IV supplemento straordinario al n. 4 e a eventuali successivi indirizzi regionali.

## art.71 **tutela idrologica e idrogeologica**

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale esigenza primaria sono subordinate tutte le attività antropiche; la tutela è estesa al corso fluviale, nonché alle spiagge, alle isole e alle aree golenali.
2. Il piano assume e fa propri i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione formulati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e da Regione Lombardia.
3. Il piano assume i contenuti delle banche dati regionali e degli altri enti preposti in relazione alla componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio provinciale. Tali dati costituiscono riferimento per la condivisione dei dati e delle informazioni inerenti all'assetto idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo del territorio e per la loro coerenza con gli strumenti settoriali di scala superiore.
4. Ai fini della tutela del fiume e delle aree a questo connesse:
  - a) tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio
  - b) le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali
  - c) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica e ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali
  - d) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il reimpianto del

bosco come primario strumento di difesa geologica e idrogeologica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti

5. La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Adda è individuata e rappresentata nella cartografia degli strumenti richiamati al comma 2. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali devono essere compatibili con le prescrizioni di tali strumenti.
6. Per quanto concerne il rischio alluvioni, il PTC assume le disposizioni di cui alla normativa dei piani di bacino e, laddove presente, la sua specificazione operata entro la strumentazione urbanistica comunale. Le norme a seguire sono valide laddove specifiche della pianificazione generale sovraordinata e della pianificazione di dettaglio comunale, e qualora di queste siano più cautelative.
7. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un miglior inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento alla 'Direttiva concernente criteri e indirizzi, per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione' approvata con DGR n. VI/6586 del 19/12/95, pubblicata su BURL del 26/01/1996, IV supplemento straordinario al n. 4, e al 'Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica' approvato con DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740, pubblicata su BURL del 9/5/2000, 1° supplemento straordinario al n. 19; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali e infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla L. 5/1/94 n. 37 relativa alle 'Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei



fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche'; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti nei casi previsti dalla legge, ad autorizzazione paesaggistica dell'Ente Parco a esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

8. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:
  - a) in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né reimpianti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell'ambiente naturale e del paesaggio
  - b) la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a denuncia all'Ente Parco, che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa può impartire prescrizioni per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio
  - c) qualsiasi opera idraulica dev'essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica
  - d) le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo.
9. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi; e, pertanto attivamente conservati nel loro percorso. Ai fini della loro tutela valgono le seguenti disposizioni:
  - a) sono vietati i nuovi interventi di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura e tombinatura;
  - b) sono autorizzabili dall'Ente Parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica e una efficiente gestione del fondo;
  - c) per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 6;

- d) l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa denuncia all'Ente Parco a esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.
10. Nelle aree adiacenti l'asta principale del fiume Adda e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al precedente comma 5, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento al PTC, dovranno, con riferimento alla pavimentazione di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo e la predisposizione di 'rain garden', anche al fine di rispettare i principi normativi di invarianza idraulica di cui alla normativa regionale.
11. Nelle acque fluviali - ivi comprese le acque dei laghi di Garlate e Olginate - è vietata la navigazione con natanti aventi motore superiore ai 20 HP e comunque con velocità superiore ai 10 nodi, salvo che per i tratti, individuati dal regolamento d'uso, per i quali risulti necessaria una maggior velocità per superare la corrente; il regolamento d'uso può escludere la navigazione a motore o limitarne la velocità, per certi tratti del fiume di particolare interesse ambientale in coerenza con le previsioni dell'O.P.G.R. n. 58600/1997 "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde"; pubblicata in BURL 12/07/1997 5° supplemento straordinario al n. 28. Integrata da Ordinanza n. 1 del 7/8/2009: BURL 17/8/2009 serie ordinaria n. 33, è vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico; nei laghi la navigazione a motore dovrà avvenire a non meno di 50 m dalla riva e anche la partenza e l'approdo dovranno effettuarsi nel rispetto di tale fascia; nel lago di Garlate è consentita la navigazione a motore con potenze superiori a 20 HP per i natanti provenienti dal lago di Lecco, diretti ai luoghi di ricovero e rimessaggio esistenti e viceversa, escludendosi soste, partenze e approdi diversi; in tal caso il percorso dei natanti da e per i luoghi di ricovero dovrà seguire, in linea retta, l'asse del lago o comunque essere tenuto al largo di una fascia di 100 m dalla riva e piegare in senso ortogonale verso i punti di attracco e viceversa.

12. Per quanto concerne la navigabilità dei navigli presenti nell'area a parco, il piano assume i contenuti dei regolamenti regionali vigenti riguardanti la circolazione nautica sui navigli (R.R. n. 3/2015 'Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51 l.r. 6/2012)' pubblicata su BURL del 4/5/2015 supplemento n. 19, e smi) e i servizi di navigazione pubblica di linea sui navigli (R.R. n. 2/2019 'Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (articolo 3, comma 2, lettera d-bis, l.r. 4 aprile 2012, n. 6)' pubblicata su BURL del 19/2/2019 supplemento n. 8, e smi)
13. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
  - a. l'accesso con mezzi motorizzati e/o elettrici, fatta eccezione per le e-bike, al di fuori di eventuali percorsi e a eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza
  - b. il campeggio, l'attardamento, il bivacco
  - c. la piantumazione, salvo che per interventi di ingegneria naturalistica di cui ai precedenti commi
  - d. le coltivazioni agricole, orticole e il pascolo di greggi, salvo per il tempo strettamente necessario al loro abbeveraggio
  - e. l'allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio, a eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi assentibili di cui ai commi precedenti:
  - f. l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei precedenti commi
  - g. l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi specie o lo scarico di rifiuti nelle acque del fiume
14. L'installazione di pontili, barconi e altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume, concessa dall'autorità demaniale competente (R.R. n. 9/2015, "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione" pubblicato su BURL del 30/10/2015, supplemento n. 44.) è soggetta al parere dell'Ente Parco previa verifica, anche in relazione alla zonizzazione dei tratti di riva prospicienti, che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate e che le attività svolte non arrechino disturbo all'ambiente circostante.
15. Le ordinanze che impongono divieto di balneazione sono comunicate all'Ente Parco; la relativa segnaletica è apposta dai Comuni nel rispetto dei criteri generali definiti dall'Ente Parco, in riferimento all'aspetto estetico dei cartelli e alla distribuzione di essi lungo le rive.

16. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Adda e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obbiettivi di qualità previsti dalla normativa di settore. L'Ente Parco esprime il proprio parere in merito all'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'Ente Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
17. Le nuove concessioni di derivazione nonché i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi e i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell'Ente Parco
18. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente Parco, attraverso il piano di settore idrologia e idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 ('Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acque destinate al consumo umano') in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle attività incompatibili per le quali provvedere a operare la messa in sicurezza.
19. Il piano di settore idrologia e idrogeologia di cui al presente articolo, dovrà avere i seguenti contenuti:
  - a) individuazione, in attuazione del disposto di cui all'articolo 164 del D.Lgs 152/06 delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate
  - b) definizione dei criteri, delle modalità e dei vincoli per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni
  - c) individuazione puntuale degli insediamenti industriali o civili, delle ferrovie delle strade e delle altre grandi infrastrutture esistenti per cui sono ammesse previo parere dell'Ente Parco le opere di difesa spondale, di regimazione o di sistemazione del fiume
  - d) individuazione grafica delle fasce fluviali e adeguamento alla normativa di Piano relativa a tali aree di cui, secondo quanto previsto al precedente comma 3, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche, dei corsi d'acqua minori, dei

solchi di ruscellamento concentrato, delle rogge, dei canali ricadenti all'interno delle fasce fluviali

- e) analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi
  - f) analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando specificamente i "centri di pericolo" per le acque sotterranee nonché analisi dello stato antropico del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare
  - g) formulazione di una proposta di razionalizzazione e ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendente
  - h) definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del D.Lgs 31/01, secondo quanto previsto dal piano citato comma 17, anche attraverso le analisi di cui alle lettere e) e f) del presente comma
  - i) formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale/deflusso ecologico necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico anche attraverso il recepimento di idonei studi
  - j) individuazione, in attuazione del disposto di cui al comma 1, art.25 della L.36/94, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate
20. L'Ente Parco elabora il piano di settore, con la collaborazione dei Comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili e irrigui.

## art.72        **zone umide**

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del parco; il loro ecosistema complesso è soggetto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché per le attività di svago, ove compatibili.
2. Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

3. Il Piano di Indirizzo Forestale e i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 disciplinano anche gli interventi di cui al precedente comma e possono prevedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l'esecuzione degli interventi previsti.
4. Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi laddove non espressamente vietati dal Piano di Indirizzo Forestale e dai piani di gestione, con le seguenti modalità e cautele:
  - a) sono soggette a denuncia all'Ente Parco le opere effettuate per il mantenimento, la ricostituzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica;
  - b) sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della LR 10/2008 smi, lo sfalcio del canneto, delle erbe palustri, l'asportazione della vegetazione del lamineto dei corpi d'acqua;
  - c) sono soggette ad autorizzazione la risagomatura del fondo e la captazione di acqua, ammesse esclusivamente per finalità di tutela, nonché la realizzazione di manufatti necessari alla conservazione dell'ambiente umido;
  - d) in ragione dell'elevato potenziale archeologico di tali zone, gli interventi comportanti scavi, sterri e riporti devono essere sottoposti a preventivo parere della competente Soprintendenza
5. Fatti salvi gli interventi ammissibili di cui ai precedenti commi, nelle zone umide è vietato:
  - a) bonificare, riempire e alterare le zone stesse
  - b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque
  - c) navigare a motore ed esercitare la balneazione
  - d) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento
  - e) usare antiparassitari, erbicidi, fungicidi e fertilizzanti
  - f) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio
6. Nell'area a parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali unicamente in funzione del recupero a carattere naturalistico di aree da riqualificare di cui all'art. 46 o tramite l'adesione a programmi agroambientali che prevedano la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo piano di settore; per tali aree può essere ammessa anche l'attrezzatura a uso pubblico se compatibile con la zona e/o l'ambito di tutela in cui sono inserite. Tali zone umide dovranno avere carattere permanente

7. Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno rispettate - fatte salve le disposizioni più restrittive dettate da piani di gestione e/o misure di conservazione, le seguenti distanze:
- a) una fascia di m 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali
  - b) una fascia di m 50, in cui è vietato il deposito di stallatico

## **art.73        discariche**

1. Nelle aree a parco è vietata l'installazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti.
2. Nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni insediate nel territorio del parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.
4. I percorsi di attestamento ai depositi temporanei per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo devono essere concordati con l'Ente Parco al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente e alla fruizione del parco.

## **art.74        cave**

1. Nelle aree a parco è vietata l'apertura di nuove cave.
2. La prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive nelle cave esistenti è soggetta alle disposizioni dei piani cave approvati ai sensi di legge.
3. I progetti delle opere necessarie al recupero e ripristino ambientale delle aree interessate devono conformarsi alle destinazioni e alle prescrizioni di cui all'art. 46.

4. I progetti di recupero e ripristino ambientale sono trasmessi dall'ente titolare del piano cave all'Ente Parco, il quale può richiedere modifiche o integrazioni in relazione all'attuazione degli obiettivi di parco.

## art.75            **attività agricola e agrituristica**

1. L'Ente Parco sostiene, nelle forme e nei modi che il quadro dispositivo gli attribuisce, la progressiva qualificazione del rapporto tra le attività del settore primario e gli obiettivi di salvaguardia e tutela attiva dei valori paesistico-ambientali dell'area a parco.
2. A tal fine l'Ente Parco può anche definire, in collaborazione con le rappresentanze di categoria, un piano di settore o linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica in funzione:
  - a) del rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori paesistico-ambientali ed ecologici dell'area a parco
  - b) della valorizzazione dell'attività agro-pastorale tradizionale e dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici
  - c) dello sviluppo di attività e iniziative multifunzionali, con particolare rilievo alla cura e manutenzione del territorio e alla fornitura di servizi ecosistemici
  - d) della promozione del consumo consapevole da parte delle comunità locali (strategia 'Farm to fork'), con la promozione di nuove opportunità di mercato del tipo 'Mercato agricolo dei prodotti locali' o 'Gruppo di acquisto solidale'
3. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 recante 'Approvazione del codice di buona pratica agricola'.
4. Fatte salve le norme più restrittive contenute nei titoli 3, titolo 7, titolo 8, titolo 9 e titolo 10, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 100 cm; a intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di



massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica ultimata non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi.

5. Gli interventi di bonifica agricola devono essere autorizzati dall'Ente Parco e devono essere accompagnati da un atto convenzionale per tramite del quale l'operatore agricolo si impegna a realizzare interventi di qualificazione e/o estensione dell'equipaggiamento vegetale presente nei terreni a sua disposizione.
6. L'Ente Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nell'area a parco ai sensi dell'art.3 della LR 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura e lotta biologica e integrata.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ente Parco potrà provvedere alla predisposizione di un programma attuativo di interventi economici e incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del Parco, anche funzionale a proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco, convenzioni aventi principalmente a oggetto:
  - a) la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità e i tempi di attuazione
  - b) la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna
  - c) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'attività agricola
  - d) l'uso del nome e del marchio del Parco Adda Nord a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità
  - e) l'esercizio di attività agrituristiche o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco
  - f) gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'Ente Parco nei limiti delle disponibilità finanziarie, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali

8. Eventuali convenzioni, proposte dall'avente titolo o proposte dall'Ente Parco, contengono forme di garanzia, le procedure sanzionatorie, i depositi cauzionali e le azioni sostitutive che potranno rendersi necessarie per garantire l'efficacia degli impegni assunti.
9. La stipulazione della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente comma 6.
10. In tutta l'area a parco sono incentivati l'agriturismo e le attività a esso connesse, nel rispetto delle normative regionali di settore e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'Ente Parco.
11. Gli interventi edilizi su immobili esistenti o la nuova edificazione per scopi funzionali all'uso agricolo sono assentiti unicamente nelle modalità disciplinate dalla legge urbanistica regionale, nei limiti delle discipline di zona di cui al titolo 8 e, laddove compatibile, dalla strumentazione urbanistica comunale.
12. Fatte salve le norme più restrittive contenute nei titoli 3, titolo 7, titolo 8, titolo 9 e titolo 10, la costruzione di nuovi edifici residenziali al servizio delle attività agricole o l'ampliamento a tale scopo di edifici esistenti è consentita unicamente qualora ne venga dimostrata la necessità e l'impossibilità di recuperare edifici e volumetrie esistenti.
13. Fatti salvi i vincoli concorrenti e sovraordinati, così come le norme di maggior tutela del presente piano, nella realizzazione di interventi edificatori si devono applicare i seguenti criteri:
  - a) le tipologie edilizie tradizionali devono essere mantenute
  - b) i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde delle coperture, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura, che devono risultare omogenei e con esclusione di rivestimenti ceramici, o trattamenti superficiali e colori che determinino un impatto dell'edificio sul contesto
  - c) l'apertura di nuovi accessi e/o la realizzazione di nuove strade private o di uso pubblico non è ammessa; qualora adeguatamente motivata è permessa la realizzazione di nuovi accessi funzionali all'attività agricola
  - d) le sistemazioni esterne non devono prevedere muri contro-terra di altezza superiore a m.1,5, né superfici impermeabilizzate superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta, o l'introduzione di piantumazioni non autoctone;

- e) la viabilità interpodereale è mantenuta, evitando aumenti della sezione stradale esistente, da contenere, possibilmente entro i 4 mt, con pavimentazioni di tipo esclusivamente permeabile. In caso di necessità è possibile realizzare canalette di scolo delle acque o consolidamento delle scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica o realizzare piazzole per ammettere il transito a due mezzi qualora la sezione sia troppo stretta
- f) le siepi e le alberature ai margini dei fondi agricoli devono essere mantenute e potenziate utilizzando specie arboree e arbustive autoctone, coerenti con l'orizzonte fitoclimatico dei luoghi ed idonee alle condizioni pedologiche e biologiche del sito di impianto di cui all'allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone; analogamente devono essere mantenute le sistemazioni agrarie a ciglioni e terrazzi

## **art.76            aree boscate e complessi vegetazionali**

1. Il PTC tutela le aree boscate, le macchie arboree e arbustive, i cespuglieti, i filari, le siepi, gli elementi arborei isolati e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione, che devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione colturale, riqualificati e integrati, a cura dei proprietari, possessori o detentori.
2. Obiettivo del PTC e dell'azione gestionale dell'Ente Parco è quello di mantenere tali elementi nel miglior stato di conservazione e di riqualificarli attraverso una gestione prevalentemente naturalistica, funzionale a favorire la conservazione e la ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie autoctone, tipiche locali.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono da perseguire attraverso:
  - a) la gestione selvicolturale diretta al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, all'evoluzione dell'ecosistema verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle funzioni protettive, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore
  - b) la manutenzione del sistema infrastrutturale per la gestione selvicolturale e del sistema di sentieri
  - c) la prevenzione e l'estinzione degli incendi
  - d) la promozione e l'organizzazione di sistemi di monitoraggio dello stato di salute dei boschi, con priorità per i soprasuoli forestali di interesse

naturalistico e per gli habitat di interesse comunitario, in coerenza con le previsioni e disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale e dei Piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000

- e) la promozione di una fruizione sostenibile del territorio, anche attraverso la predisposizione di specifiche aree orientate ad attività educative, formative e per la ricreazione
  - f) un'azione di costante monitoraggio della presenza e diffusione delle specie vegetali alloctone invasive, in particolare di quelle ricomprese nelle liste nere regionali di cui alla DGR 2658/2019 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – sostituzione allegati D ed E della D.G.R. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)" pubblicata su BURL del 20/12/2019, serie ordinaria n. 51, e alla D.G.R. 7387/2022 e successivi aggiornamenti, in modo da poter pianificare in maniera tempestiva gli interventi di contenimento o eradicazione delle stesse con le modalità previste nella Strategia regionale, parte integrante della suddetta delibera 7387/2022.
- 4. L'esecuzione delle attività selvicolturali e gli interventi di trasformazione d'uso del bosco sono subordinati al rispetto delle procedure amministrative e autorizzative definite dalla normativa forestale e paesaggistica vigente e dal Piano di Indirizzo Forestale, quando approvato.
  - 5. L'esecuzione di interventi colturali su formazioni non forestali (piante singole, siepi, filari, macchie di vegetazione) è subordinata al rispetto delle procedure amministrative ed autorizzative definite dalla normativa paesaggistica vigente.
  - 6. Il PTC assume le disposizioni definite dal Piano di Indirizzo Forestale, approvato con D.G.R. XI/5874 del 24/01/2022, per:
    - a) l'analisi e l'indirizzo nella gestione del patrimonio forestale
    - b) il raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale
    - c) la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi
    - d) l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere
  - 7. Gli interventi consentiti debbono osservare le seguenti prescrizioni:
    - a) tutti gli interventi devono essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati
    - b) ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle Norme forestali regionali e del Piano di Indirizzo Forestale

- c) il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto degli arbusti autoctoni e di un numero adeguato di matricine, come disposto dalle Norme forestali regionali e dal Piano di indirizzo Forestale, approvato con D.G.R. XI/5874 del 24/01/2022;
  - d) nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici
  - e) mantenimento di un numero di matricine adeguato, come disposto dalle Norme forestali regionali e dal Piano di indirizzo Forestale vigente
  - f) sono consentiti interventi selvicolturali sperimentali, sotto il diretto controllo dell'Ente Parco attraverso la realizzazione di parcelle dimostrative, mirate a testare approcci innovativi per la gestione forestale
  - g) non è ammessa la realizzazione di nuove strade fatte salve quelle inserite nel vigente P.T.R. con la qualifica di Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 20, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i. e gli ulteriori interventi previsti nella programmazione infrastrutturale regionale (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti e Piano Regionale della Mobilità Ciclistica).
8. Per piante isolate, in parchi e giardini, privati e pubblici, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure, è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari arborei di specie autoctone o della medesima specie rimossa, nel rispetto e a completamento di originali impianti, purché non esotica invasiva.
9. Per i filari arborei è prescritta la sostituzione di individui morti, ammalati o deperenti con esemplari di specie autoctone o conformi a quelle preesistenti; per le essenze infestanti la sostituzione deve essere eseguita con piante autoctone; i reimpianti devono assicurare un sesto lungo la fila adeguato alle esigenze degli esemplari adulti e gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della vegetazione arbustiva al piede del filare, fatte salve le esigenze manutentive del filare stesso.
10. Sono ammessi gli interventi funzionali:
- a) al progressivo contenimento o all'eradicazione di specie esotiche infestanti e alla graduale loro sostituzione con specie autoctone locali
  - b) al reimpianto di alberi autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità

- c) al miglioramento della composizione e struttura dei boschi
  - d) alla prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi, ove tecnicamente possibile, tramite opere di ingegneria naturalistica
  - e) alla conservazione di particolari habitat o specie
  - f) a favorire l'evoluzione naturale del bosco o di altri habitat
  - g) a consentire allacciamenti tecnologici e viari a edifici esistenti
  - h) alla realizzazione di opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico
  - i) alla realizzazione di reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.), non diversamente localizzabili
  - j) alla realizzazione delle opere di antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo
  - k) nelle zone agricole di cui all'art. 41, a piccole trasformazioni una tantum a finalità esclusivamente agricola
11. Sono comunque vietati i tagli a raso, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla normativa vigente, e la trasformazione del bosco a pioppicoltura o ad arboricoltura da legno a rapido accrescimento
12. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita nel rispetto della normativa forestale in materia, con presentazione di denuncia informatizzata di taglio bosco. Su vegetazione non forestale, laddove non sufficienti interventi di potatura, è consentito il taglio degli individui arborei che compromettono la sicurezza degli impianti, con salvaguardia delle formazioni in filare e della vegetazione arbustiva autoctona di sottobosco. A completamento dei filari o in assenza di vegetazione arbustiva autoctona, dovrà essere effettuata una piantagione con specie autoctone, di cui all'allegato NP02\_Lista delle piante arboree e arbustive autoctone, il cui progetto deve essere allegato alla denuncia presentata.
13. Senza autorizzazione né denuncia all'Ente Parco sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
- a) le potature, le normali pratiche colturali su alberi capitozzati, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo
  - b) gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede dei filari e le normali pratiche colturali
  - c) la rimozione di piante spezzate, danneggiate, crollate

- d) la raccolta dei funghi nei limiti consentiti dalla normativa regionale di riferimento e di eventuali regolamenti d'uso che l'Ente Parco può assumere ai sensi della LR 31/2008 smi
  - e) la raccolta della flora minore, nei limiti consentiti dalla normativa regionale e provinciale di riferimento e di eventuali ulteriori disposizioni più restrittive che l'Ente Parco può assumere ai sensi della LR 10/2008 smi.
14. Sono soggetti a preventiva comunicazione al Parco i seguenti interventi:
- a) sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti, isolate, in filari, in giardini o parchi, sia privati sia pubblici, da effettuarsi con specie autoctone o con la medesima specie, purché non esotica invasiva
  - b) interventi di taglio colturale e manutenzione di siepi e complessi vegetazionali
  - c) interventi di cui all'art. 149 del D.lgs. n. 42/2004 smi
  - d) interventi di cui ai casi previsti dall'allegato A al DPR 31/2017 smi.
15. L'Ente Parco può concedere contributi, ai sensi della normativa vigente, a chi intenda provvedere al rimboschimento, all'imboschimento, alla creazione di siepi e filari, con specie autoctone, alla riqualificazione di boschi degradati o incendiati, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle ordinarie cure colturali, al contenimento di specie esotiche infestanti e alla lotta fitosanitaria, con priorità per soluzioni di lotta biologica e integrata.
16. L'Ente Parco può impartire le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati e vegetazionali. In caso di inottemperanza, l'Ente Parco provvede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

## **art.77            arboricoltura da legno a ciclo lungo e a rapido accrescimento**

1. Per la pioppicoltura e per le altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le seguenti disposizioni, laddove non in contrasto con il Piano di Indirizzo Forestale:
  - a) per i filari di ripa, la messa a dimora è subordinata alle prescrizioni di cui ai regolamenti di polizia idraulica
  - b) salvo che nell'esercizio dell'attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido

accrescimento di specie infestanti. Il taglio di colture di dette specie è subordinato al reimpianto con essenze arboree autoctone

- c) il nuovo impianto di arboricoltura da legno a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, è comunque vietato nei siti di Rete Natura 2000 di cui all'art. 38, nell'area leonardesca di cui all'art. 39, nelle zone di interesse naturalistico e paesistico di cui all'art. 42
- d) l'arboricoltura da legno a ciclo lungo è consentita in zona naturalistico-paesistica solo nelle aree attualmente a conduzione agricola
- e) la pioppicoltura è assimilata all'arboricoltura da legno a ciclo lungo qualora sia condotta, nel rispetto dei principi dell'art. 50 bis della l.r. 31/2008, esclusivamente tramite:
  - a. l'utilizzo di cloni di pioppo che, per la loro elevata resistenza a patogeni e parassiti, richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaci (cosiddetti "cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
  - b. impianti coltivati e certificati secondo i principi della gestione forestale sostenibile FSC o PEFC.

## art.78 prevenzione degli incendi

1. Ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'Ente Parco assume i contenuti della pianificazione regionale in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. È vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 50 m di distanza dai confini delle aree di Rete Natura 2000 e dal perimetro esterno delle aree boscate, nonché lungo le scarpate ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.
3. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.
4. Il Presidente dell'Ente Parco, in caso d'urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità.
5. Per l'attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'Ente Parco si avvale del personale – volontario o assunto,



anche a tempo determinato – nonché dei mezzi e dei materiali di cui dispone.

## **art.79 caccia, pesca e tutela del patrimonio floristico e faunistico**

1. L'Ente Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie arboree e arbustive elencate dal Piano di Indirizzo Forestale approvato con DGR del 24 gennaio 2022 n. XI/5874.
2. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse floro-faunistiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e riqualificazione naturalistico-ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni del presente piano, dei piani di settore di cui al Titolo 5 e di eventuali regolamenti.
3. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:
  - a) riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora e della fauna autoctona
  - b) disciplinare i prelievi floro-faunistici, con particolare rigore per le zone di maggior tutela
  - c) eliminare le specie alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della flora e fauna autoctone ed alla biodiversità
4. L'Ente Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, e in particolare:
  - a) con le Amministrazioni Regionale, Provinciali e di Città Metropolitana, per la ricostituzione dell'equilibrio naturale e la riqualificazione della fauna
  - b) con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico, per la salvaguardia delle acque
  - c) con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche, per la conservazione e il mantenimento del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico per la tutela delle biocenosi acquatiche
5. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona, fatta eccezione per le immissioni di selvaggina attuate ai sensi

della LR 26/93 e per le attività agricole, zootecniche e florovivaistiche, purché svolte con accorgimenti tali da non determinare rischio di diffusione in natura di specie esotiche a carattere infestante.

6. All'interno di parchi e giardini, pubblici e privati, i nuovi impianti di vegetazione arborea ed arbustiva e le sostituzioni sono da attuarsi con ricorso a specie autoctone; è consentito l'utilizzo di specie botaniche non autoctone, purché non esotiche invasive, nel rispetto e a completamento di eventuali originali impianti, da dimostrare per tramite di specifico materiale documentale.
7. Nelle aree a parco naturale, di cui al titolo 9, l'esercizio della caccia è vietato; all'interno di tali aree gli interventi di gestione faunistica sono programmati e attuati dall'Ente Parco, nell'ambito del piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico, ove formato, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della L. 394/91; le aree a parco naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art.13, comma 3, della LR 26/93.
8. Nelle aree a parco poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla pianificazione di settore.
9. Nel parco regionale la Regione può istituire le zone di addestramento cani secondo le modalità previste dalla LR 26/93.
10. L'Ente Parco può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati, le aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie presenti sul territorio.
11. Fatte salve le norme più restrittive previste dal presente piano e da disposizioni concorrenti, la tutela della fauna ittica e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della normativa regionale vigente e degli atti di programmazione settoriale. L'Ente Parco, sulla base di documentate necessità di tutela, può proporre l'applicazione di particolari divieti e limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e la dimensione spaziale di applicazione.
12. In materia di gestione della fauna ittica, competono all'Ente Parco:

- a) il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici
  - b) il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'immissione dell'ittiofauna. In nessun caso è consentita l'immissione di ittiofauna alloctona
  - c) il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato, compresi i titolari della gestione di laghetti, cave e specchi d'acqua
  - d) il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca
  - e) il parere sulle domande di concessione - e relativi capitoli o disciplinari - e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco
13. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno dell'area a parco è soggetta a parere obbligatorio dell'Ente Parco; l'attività di pesca sportiva deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.
14. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata dal quadro normativo regionale; il Piano di Indirizzo Forestale o apposito regolamento possono stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi nonché introdurre disposizioni più restrittive per la tutela di determinate specie.
15. La tutela della fauna minore è disciplinata dal quadro normativo regionale; la pianificazione di settore può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone ovvero di determinati siti delicati.
16. All'interno del parco naturale di cui al titolo 9 è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona. Nelle altre aree a parco, fatte salve le disposizioni del precedente comma 5, fatte salve le determinazioni del Piano di Indirizzo Forestale, dei Piani di gestione o delle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 e del Piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico, l'introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Parco; tale autorizzazione non può, tuttavia, estendersi in nessun caso alle specie ricomprese nelle liste nere regionali, di cui alle DGR 2658/2019 e DGR. 7387/2022 e successivi aggiornamenti, la cui introduzione è sempre vietata; tale autorizzazione non è prescritta per le immissioni di selvaggina attuate ai sensi della LR 26/93 e nella zona riservata alla pianificazione locale, nei parchi e giardini privati nonché, fatte salve le specifiche disposizioni di settore, nell'esercizio dell'agricoltura, delle attività florovivaistica e zootecnica. Sono comunque ammesse le introduzioni

effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni del piano di settore o, in assenza di esso, previa autorizzazione.

17. Anche nelle zone in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il Presidente può ordinare l'eliminazione di individui esotici, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.
18. All'interno del parco naturale:
  - a) è vietato immettere o liberare fauna selvatica alloctona, fatti salvi gli interventi previsti dall'eventuale piano di settore
  - b) per l'immissione di ittiofauna, fermo restando il divieto di immissione di ittiofauna alloctona, si applicano le procedure di cui al precedente comma 12
  - c) per gli anfibi e altra fauna minore sono ammesse le traslocazioni di specie autoctone, anche estinte, secondo le disposizioni dei piani di settore o, in assenza di essi, previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo e siano rimosse le cause che hanno condotto all'estinzione.
19. L'Ente Parco, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco di cui al precedente comma 3, sviluppa, in collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma 4 e tenuto conto della pianificazione settoriale in materia faunistico-venatoria e alieutica, la programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree a parco naturale nonché gli orientamenti gestionali in materia faunistica per le rimanenti aree del parco regionale; Tale programmazione, in particolare:
  - a) definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali
  - b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con la Regione, le Province e Città Metropolitana, dei dati inerenti alla gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco
  - c) indica gli interventi di riqualificazione ambientale da attuarsi in funzione della tutela della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti e determina i criteri per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica
  - d) disciplina gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici da attuarsi nell'ambito delle aree a parco naturale

- e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi interventi di reintroduzione, ripopolamento e cattura di fauna selvatica
  - f) stabilisce, per le aree a parco naturale, le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina
  - g) può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico
  - h) può proporre l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento e alla tutela della fauna ittica, con particolare riferimento ai tratti di corsi d'acqua ricompresi nel parco naturale
  - i) può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico
  - j) per quanto attiene nuove infrastrutture lineari, qualora ammissibili, l'Ente Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta, e, per i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere realizzati su corpi idrici permanenti, che garantiscano il transito della fauna ittica
20. Il contenuto del regolamento faunistico dovrà attenersi alle linee guida e ai protocolli regionali.

## **art.80           attività ricreative, sociali, culturali, sportive e turistiche**

1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale, sociale è obiettivo del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale, di conservazione attiva dei caratteri paesistico-ambientali e di salvaguardia dell'attività agricola.
2. Gli interventi preposti al perseguimento di tale obiettivo sono funzionali:
  - a) al recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili
  - b) al riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, per promuovere la fruizione del parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con le esigenze di cui al comma 1

- c) alla fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali
  - d) alla riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva
3. È in capo all'Ente Parco la formulazione del piano di settore per la fruizione. Tale piano:
- a) individua, in modo complementare e specificativo dei contenuti del PTC, le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse sociale
  - b) definisce, in modo complementare e specificativo dei contenuti del PTC, la rete dei parcheggi e dei punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic, e quant'altro necessario alla fruizione pubblica - compresa l'individuazione di percorsi per disabili - della natura e del paesaggio
  - c) detta le disposizioni per l'attuazione delle previsioni del PTC relativamente alla zona ad attrezzature per il parco, nonché alle aree aventi tale destinazione finale ai sensi del titolo 8, coordinandosi a tal fine con le previsioni in merito al recupero delle aree degradate
  - d) individua e specifica, a partire dai contenuti del PTC, ambiti per la fruizione naturalistico-didattica
4. L'Ente Parco, con l'eventuale ausilio del piano di settore per la fruizione e il turismo sostenibile, può prevedere che aree di proprietà privata siano, previa specifica convenzione, organizzate e allestite ai fini di fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni al flusso del pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standard previsti dall'art. 44, le recinzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.
5. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

6. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione, alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del parco dovrà avvenire utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
7. Non sono ammesse nel parco attività motoristiche a scopo ludico o ricreativo ad eccezione dei servizi pubblici di navigazione turistica che interessano il Naviglio Martesana, autorizzate da Regione Lombardia ai sensi del R.R. 2/2019.
8. Lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Parco, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessati.
9. Parcheggi e punti di sosta, in aggiunta a quanto già in essere o previsto dal PTC, sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione e il tempo libero delle strutture stesse.
10. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con privati proprietari.
11. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella tavola **TP03\_articolazione del territorio**, le strutture funzionali alla fruizione naturalistico-didattica del parco.
12. Tali ambiti costituiscono dei nuclei a forte interesse naturalistico-ambientale e/o storico, funzionali a una fruizione didattica dei luoghi sia per la fisionomia che per la peculiarità dei luoghi stessi.
13. L'Ente Parco delinea, mediante il piano di settore per la fruizione, i confini degli ambiti di cui al precedente comma, definisce e regola, anche mediante convenzione con privati o associazioni, le modalità di fruizione degli ambiti stessi e stabilisce gli interventi da attuarsi per la conservazione e la valorizzazione dei beni e per la fruizione degli stessi.
14. Per ciascun ambito a fruizione naturalistico-didattica del parco valgono comunque, per le singole aree ricomprese, le norme delle relative zone.
15. L'Ente Parco, attraverso il piano di settore per la fruizione, può individuare altre aree che per fisionomia possano avere lo stesso ruolo didattico per il parco.

16. Coerentemente al quadro dispositivo regionale, nell'area a parco è vietato l'uso di fuochi d'artificio tradizionali che, per l'alta rumorosità e la presenza di sostanze altamente tossiche, costituiscono grave pericolo all'ambiente e alla fauna presente; sono consentiti spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco, effettuati con fuochi d'artificio a rumore ridotto e a basso impatto ambientale.
17. Valgono sempre le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

## **art.81           viabilità locale e accessibilità**

1. Il PTC indirizza e disciplina gli interventi sul sistema della viabilità e dei trasporti interessanti l'area del parco e del suo contesto di relazioni in funzione dei seguenti obiettivi:
  - a) assicurare un'efficace connessione delle aree a parco con il sistema territoriale e infrastrutturale entro cui è collocato
  - b) assicurare un'efficiente rete viabilistica a servizio delle attività residenziali e agro-forestali esistenti, prioritariamente qualificando la rete viabilistica esistente
  - c) ridurre gli impatti della mobilità sul sistema dei valori fisico-naturali e paesistico-ambientali dell'area a parco
  - d) qualificare e dare continuità alla rete di percorsi non veicolari funzionale alla fruizione del parco
2. In tutto il territorio del parco è vietata la soppressione, l'interruzione e la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente Parco.
3. La percorribilità ciclopeditonale ed equestre delle strade e dei percorsi campestri, delle strade albaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua – qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola e non costituisca limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse – rappresenta elemento importante per la fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente:
  - a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi pedonali, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopeditonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati



- b) entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTC devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi
- 4. L'Ente Parco approva, con successivo atto, il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopedonali, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici.
- 5. L'Ente Parco può autorizzare la chiusura delle strade e dei percorsi di cui al precedente comma nei seguenti casi:
  - a) aziende faunistiche, che abbiano assunto – in sede convenzionale – l'obbligo di organizzare visite controllate o guidate, anche a pagamento, per il pubblico
  - b) fondi chiusi alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che venga garantita – a mezzo di specifica convenzione – la permeabilità ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali; l'apertura di tali percorsi non modifica il carattere del fondo in relazione al divieto di caccia; il regolamento stabilisce le caratteristiche della segnaletica da apporre a tal fine, in corrispondenza degli accessi
  - c) viabilità minore al servizio dell'agricoltura, qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso pubblico della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico
  - d) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito pedonale, per ragioni di sicurezza pubblica o di pubblica incolumità
- 6. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.
- 7. È vietato il transito di mezzi motorizzati e/o elettrici, fatta eccezione per le e-bike, a eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvo-pastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici ciclabili e pedonali. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito, previa comunicazione all'Ente Parco, il transito con mezzi motorizzati e/o elettrici nelle strade silvo-pastorali nei periodi in cui vengono

effettuati gli interventi colturali sul bosco e per la conduzione dei fondi agricoli di proprietà o in gestione.

8. Nel territorio del parco possono essere realizzate strade urbane, e viabilità e interesse locale. In entrambi i casi la loro realizzazione è possibile previo parere dell'Ente Parco, che può definire prescrizioni circa gli interventi necessari di mitigazione, compensazione e contestualizzazione paesistico-ambientale delle opere in progetto.
9. Per gli interventi sulla viabilità esistente valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) gli interventi di ampliamento e/o di modificazione delle strade esistenti devono essere progettati in modo da aderire alla morfologia dei siti e da favorire l'integrazione dell'opera nell'ambiente e nel paesaggio, prevedendo il mantenimento o la creazione di alberate, la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, l'inerbimento delle scarpate con la messa a dimora di alberature e filari, evitando rettificazioni, sbancamenti e formazione di opere di sostegno, che, se necessari, dovranno essere rivestiti in pietrame. Dovranno essere previsti i collegamenti con i percorsi ciclabili o pedonali intercettati, barriere verdi di protezione delle aree pubbliche e a verde, l'introduzione di varchi per l'attraversamento protetto della fauna, in corrispondenza dei corridoi ecologici e negli intorni di beni di interesse naturalistico adatti al tipo di fauna da tutelare
  - b) sulle strade non asfaltate, con funzione di accesso ai fondi e di servizio alle attività agricole e forestali, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione e di miglioramento, con dotazione di piazzole per l'incrocio dei mezzi, la realizzazione di canalette trasversali e la stabilizzazione del fondo stradale, senza aumenti delle sezioni trasversali, a eccezione di quanto funzionale a manutenzione e messa in sicurezza delle piste forestali esistenti. Eventuali nuove pavimentazioni impermeabili sono consentite solo nei tratti in cui ciò sia necessario per evitare erosioni locali dovute a canalizzazioni delle acque piovane o per la stabilizzazione dei sedimi particolarmente acclivi. Le strade non asfaltate di servizio per le attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi possono essere realizzate o allargate su progetti degli enti competenti, sino ad avere una sezione massima di 2,5 m, ed evitando di interferire con percorsi di tipo naturalistico
  - c) lungo tutte le strade interne all'area a parco è vietata l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria commerciale che non sia riferita ad attività

- di fruizione turistico e ricettiva e di prodotti di aziende interne all'area a parco; le concessioni in atto, qualora di tipologia diversa da quelle sopra definite, alla loro naturale scadenza non possono essere rinnovate o prorogate. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante, a eccezione della zona riservata alla pianificazione comunale e delle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse, di superficie non superiore a mq 2.000; nella progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere superficie superiore al 10% di quella individuata come comparto complessivo di intervento
- d) nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e dal DPR 31/2017
  - e) il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al 'Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740'
10. La larghezza dei sentieri e dei percorsi pedonali e ciclabili è di almeno m 1,50. Tale larghezza potrà essere ridotta fino a minimi m 0,90 qualora siano accertate particolari condizioni morfologiche del terreno o vulnerabilità dei caratteri fisico-naturali e paesistico ambientali del contesto. L'eventuale maggiore sezione di percorsi esistenti è confermata. I raccordi di percorsi da realizzare adotteranno in linea di massima la sezione dei tratti esistenti.
  11. La sezione di nuovi percorsi ciclabili è indicata in almeno m 2,00. Per i percorsi ciclo- pedonali di nuovo tracciato, in cui fosse necessario individuare le rispettive sedi ciclabile e pedonale, la sezione è indicata in almeno m 3,50. I raccordi di percorsi esistenti adotteranno la sezione dei tratti esistenti.
  12. I percorsi pedonali terranno conto delle necessità dei portatori di handicap, con riferimento alla normativa in vigore; nell'eventualità che a causa della morfologia del terreno ciò non risultasse praticabile, si realizzeranno anche raccordi alternativi, adeguatamente segnalati, per i portatori di handicap.
  13. In linea di massima, i percorsi avranno una pendenza laterale di almeno l'1% per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.

14. I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi sia pedonali che carrabili sono:
  - a) terra battuta
  - b) terra battuta, stabilizzata anche con leganti;
  - c) terra battuta con strato di copertura in ghiaia fine o spezzato di cava di differenti granulometrie, bagnato e rullato
  - d) nel caso di strade comunali carrabili strettamente connesse alle zone urbanizzate, è ammissibile anche la pavimentazione in asfalto, qualora si tratti di un completamento di strada asfaltata esistente
15. Ogni area attrezzata per la sosta delle autovetture sarà in linea di massima ombreggiata, dovrà essere parzialmente schermata e dotata di un proprio equipaggiamento vegetazionale.
16. Ai fini della costituzione della banca dati dei percorsi ciclabili regionali, l'Ente Parco provvede a trasmettere a Regione la rete dei percorsi ciclabili ricadente nel proprio territorio in coerenza con quanto definito da Regione Lombardia con decreto dirigenziale n.4292 del 26 maggio 2015, pubblicato su BURL del 04/06/2015 serie ordinaria n. 23, 'Approvazione delle «Modalità di gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile» e delle «Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile»'.
17. La strumentazione urbanistica comunale assume i contenuti del PTC e li specifica, attraverso la precisa localizzazione e consistenza dei luoghi.
18. In sede di progettazione esecutiva delle opere e degli interventi funzionali alla viabilità interna al parco e alla sua accessibilità dovranno essere adottate le migliori soluzioni progettuali possibili nella direzione di qualificarne la fruibilità e la contestualizzazione territoriale e paesistico-ambientale.
19. Entro l'area a parco, con l'esclusione dell'area a parco naturale, sono autorizzabili dall'Ente Parco piccole aree di sosta per una capienza compresa tra 5 e 10 posti autovetture e tra 5 e 10 posti motocicli, in adiacenza e al servizio del sistema degli itinerari pedonali e ciclabili; tali interventi devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio e in assenza di significative alterazioni della morfologia dei luoghi e detrimento della copertura vegetale.
20. L'Ente Parco favorisce l'accessibilità territoriale all'area a parco attraverso il trasporto pubblico o collettivo; a tal fine si fa soggetto attivo nella promozione sia di nuove linee di trasporto pubblico in sede

protetta sia nel sostegno a iniziative di trasporto collettivo per mezzo di navette.

## art.82            infrastrutture per la mobilità di carattere sovralocale

1. Lo scenario programmatico e progettuale del sistema infrastrutturale di scala sovralocale è rappresentato nelle tavole **TP03\_articolazione del territorio** e **TP04\_ rete ecologica (PAN\_RE)** e **scenario progettuale**.
2. Per l'individuazione puntuale dell'andamento planimetrico dei tracciati ivi riportati, e delle eventuali salvaguardie a essi associate, si rimanda—in linea generale all'ultima versione approvata dei rispettivi progetti o al loro recepimento, qualora avvenuto, entro la strumentazione urbanistica comunale. Per le opere infrastrutturali inserite nel vigente P.T.R. con la qualifica di *Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale* ai sensi dell'art. 20, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i. e gli ulteriori interventi previsti nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con d.c.r. n. X/1245 del 20.9.2016, la/e progettazione/i da assumere come riferimento è/sono specificata/e nell'*"Allegato 3" alla Relazione di Monitoraggio del PRMT*, pubblicata sul sito Internet di Regione Lombardia.
3. Entro l'area a parco, per le strade di rilevanza sovralocale e per le linee ferroviarie gli enti proprietari e gestori devono comunicare all'Ente Parco i programmi di manutenzione o modificazioni, i quali devono essere oggetto di preventivo confronto e condivisione con l'Ente Parco allo scopo di perseguire una progressiva maggiore compatibilità delle infrastrutture e della loro gestione ai criteri espressi dal presente piano.
4. Per ragioni di esercizio gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture per la mobilità esistenti possono procedere agli interventi lungo le linee, necessari per ragioni di sicurezza, dell'esercizio e degli impianti, nonché al taglio delle piante radicate sulle scarpate del rilevato, della trincea ferroviaria o dei corridoi, informando l'Ente Parco entro tre mesi dall'ultimazione.
5. Alle infrastrutture esistenti e di progetto e alle relative fasce di rispetto e di salvaguardia si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
6. Lo sviluppo progettuale delle infrastrutture a rete di carattere sovralocale previste all'interno dell'area a parco dev'essere corredato da un'analisi comparata delle varie alternative di tracciato, finalizzato a

documentare la non perseguibilità, sul piano della fattibilità tecnica ed economica, dell'efficienza e della funzionalità trasportistica, di eventuali soluzioni esterne al perimetro del parco stesso con particolare riferimento alle aree di Rete Natura 2000, alle aree a parco naturale e a quelle dell'area leonardesca'. Le opere devono inoltre essere progettate nel rispetto dei principi e degli obiettivi del presente piano evitando per quanto possibile tracciati paralleli al corso del fiume. I viadotti dovranno essere realizzati, ove possibile, perpendicolari all'andamento del fiume, assicurando soluzioni plurifunzionali.

7. I progetti funzionali alle modificazioni di infrastrutture esistenti o di nuova infrastrutturazione, ove previsto dalla legislazione, sono soggetti ai contestuali procedimenti di valutazione ambientale e di incidenza, come disciplinati dal D.Lgs.n. 152/2006.
8. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui alla normativa vigente, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali e provinciali non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono soggetti al parere dell'Ente Parco, anche nell'ambito delle specifiche conferenze di servizi approvative dei progetti stessi, limitatamente alla porzione compresa all'interno dell'area a parco e, ove il progetto lasci supporre potenziali rilevanti conseguenze sull'inserimento ambientale dell'opera, l'Ente Parco può richiedere le misure di contestualizzazione, compensazione e mitigazione ambientale atte a garantire il rispetto degli obiettivi del PTC.

## **art.83           reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali**

1. L'utilizzazione o l'attraversamento delle aree interne al parco per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, fibra ottica, stazioni radio-base, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, sono ammessi solo previo rilascio di tutte le autorizzazioni/pareri necessari.
2. Gli impianti e servizi di cui al presente articolo sono ammessi nelle aree a parco con le seguenti limitazioni:
  - a) a eccezione delle stazioni radio-base, devono essere sempre interrati a meno di evidenze, da argomentarsi attraverso una relazione giustificativa da sottoporre alle valutazioni dell'Ente Parco, che rendano

plausibili una diversa soluzione in relazione ai prevalenti obiettivi di tutela paesistico-ambientale e, nel caso assentibili, in relazione ad adeguate opere di mitigazione e compensazione

- b) non sono ammessi nelle aree di Rete Natura 2000, nell'area leonardesca e nella zona di interesse naturalistico-paesistico, a meno di evidenze, da argomentarsi attraverso una relazione giustificativa aggiuntiva rispetto alla documentazione prevista dalla normativa vigente per le procedure relative alla Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000, da sottoporre alle valutazioni dell'Ente Parco, che renda ammissibili tali servizi in relazione ai prevalenti obiettivi di tutela paesistico-ambientale e di pubblica sicurezza; negli altri ambiti territoriali sono ammesse, con obbligo di rispetto delle procedure di valutazione di impatto o previo parere dell'Ente Parco; sono fatti salvi i pozzi degli acquedotti e gli allacciamenti alle singole utenze
  - c) nelle aree di Rete Natura 2000, nell'area leonardesca e nella zona di interesse naturalistico-paesistico le richieste per impianti di telefonia e telecomunicazioni dovranno contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, una Relazione che dettagli l'inesistenza di idonei siti alternativi, gli impatti paesistico-ambientali diretti e indiretti e gli interventi necessari per mitigare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti;
  - d) la realizzazione di depuratori e di altri impianti tecnologici per il ciclo integrato delle acque, qualora motivata da specifiche esigenze che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al parco, deve essere coerente con il Piano d'Ambito e con le disposizioni dell'Autorità di Bacino; la relativa progettazione deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei corsi d'acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento in appositi bacini di lagunaggio da organizzare come zone umide a carattere naturalistico
3. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.
  4. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse non sono subordinate ad autorizzazione paesaggistica.
  5. Per gli impianti e le attività in essere, sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purché da ciò

non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.

6. In merito alla autorizzazione e alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER):
  - a) il riferimento è al quadro normativo vigente e in particolare alla DGR 18 aprile 2012, n. 3298 'Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia' pubblicata sul BURL 27/4/2012 serie ordinaria n. 17 e alla DGR n. XI/7553 "Approvazione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS)", pubblicata sul BURL 27/12/2022 serie ordinaria n. 52 e alla d.g.r n. XI/1949 del 26/2/2024 "Prime indicazioni per l'applicazione dell'allegato 13 del PREAC in merito all'installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili", pubblicata sul BURL n. 10 SO del 4/3/2024."
  - b) l'Ente Parco effettua l'istruttoria evidenziando e valutando per l'area sede dell'impianto, i potenziali impatti sull'ecosistema, sulla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio e, ove necessario, propone, nell'ambito del procedimento istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione, le soluzioni di mitigazione e/o compensazione
  - c) il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all'impegno del proprietario o avente titolo (ente erogatore o concessionario), con idonee forme di garanzia, alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi, al termine del periodo di esercizio e utilizzo per l'espletamento del servizio di pubblica utilità.

## titolo 15. modifiche del piano

---

### art.84      **premesse**

1. Il PTC può essere modificato al fine di assumere i cambiamenti normativi e gli effetti indotti dalle dinamiche socioeconomiche e territoriali che si manifestano nel corso della sua attuazione.



2. Anche sulla base dei risultati di monitoraggio ambientale di cui all'articolo 18 del D.Lgs 152/2006 e delle eventuali misure correttive adottate, il piano può essere modificato nelle modalità definite negli articoli seguenti.

## **art.85            tipologie di modifiche**

1. Si definiscono le seguenti tipologie di modifiche del piano, in relazione alla loro potenziale incidenza sugli obiettivi e le strategie di piano e sui suoi contenuti:
  - a) correzione di errori materiali
  - b) aggiornamento cartografico
  - c) rettifica del perimetro dell'area a parco in relazione alle risultanze di cui al comma 4 dell'art. 21 e a eventuali necessità di coerenza con ambiti la cui perimetrazione discende da norme, leggi, regolamenti, piani di carattere prevalente
  - d) maggior definizione localizzativa degli interventi previsti
  - e) aspetti di ambito strettamente locale che non incidano sugli obiettivi e le strategie generali del piano
  - f) integrazione con piani di settore e regolamenti
  - g) adeguamento del piano a intervenute norme, piani e programmi sovraordinati o costituenti automatica variante al piano, qualora la loro assunzione non implichi conseguenti modifiche riconducibili alle successive tipologie
  - h) modifiche ai contenuti di indirizzo
  - i) modifiche ai contenuti aventi valore prescrittivo
  - j) modifiche agli obiettivi e alle strategie di piano

## **art.86            approvazione di modifiche del piano con modalità semplificate**

1. Sono approvate modifiche di piano con modalità semplificate le tipologie di modifiche da a) a g) di cui all'art. 85 e le modifiche di piano che incidano positivamente sul perseguimento degli obiettivi di tutela, salvaguardia e qualificazione delle aree a parco.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate, su motivata proposta del Direttore del Parco, con deliberazione della Comunità del Parco, soggetta unicamente alla pubblicità sull'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli comuni interessati.

**art.87            informazione e partecipazione**

1. L'Ente Parco, nell'ambito delle proprie prerogative, garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano.
2. A tal fine l'Ente Parco garantisce le forme di pubblicità e di partecipazione ai procedimenti definite dal quadro dispositivo e può organizzare apposite conferenze e occasioni di pubblico ascolto nelle decisioni relative a procedimenti le cui deliberazioni possono indurre effetti significativi sull'ambiente dell'area a parco.